

CCLXXVIII.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *S'inizia la discussione degli articoli del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale » (N. 875) — Sull'art. 1 parlano i senatori Arcoleo (pag. 9694), Cavasola (pag. 9697, 9699), De Cupis (pag. 9699) Vischi, relatore (pagina 9699) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9697, 9698, 9699) — L'art. 1, modificato, è approvato — Si approva l'art. 2 con un emendamento del senatore Dini (pag. 9701) — Sono approvati gli articoli 3 e 4 — L'art. 5 è approvato dopo osservazioni dei senatori De Cupis (pag. 9701, 9703, 9707), Dini (pag. 9702), Vischi, relatore (pag. 9702) e del ministro d'agricoltura (pag. 9702) — Sull'art. 6 parlano i senatori Dini (pag. 9704, 9706), Del Giudice (pag. 9704, 9706), Mortara (pag. 9705), Cavasola (pag. 9705), e Vischi, relatore (pag. 9707) e il ministro di agricoltura (pag. 9705, 9706) — L'art. 6 è approvato con emendamenti — Dopo osservazioni dei senatori De Cupis (pag. 9707, 9709), Mortara (pagina 9710), Vischi, relatore (pag. 9708, 9711, 9717) e del ministro (pag. 9709, 9710, 9711), l'art. 7 è sospeso — Si approva l'art. 8 — Parlano sull'art. 9 i senatori Dini (pag. 9712), Rolandi-Ricci (pag. 9712, 9715), Chironi, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 9714), Maragliano (pag. 9714, 9718), Mortara (pag. 9719), Polacco (pag. 9719), Vischi, relatore (pag. 9720) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9716, 9719) — L'art. 9, emendato, è approvato — Si approva l'art. 7 emendato — Dopo osservazioni dei senatori Polacco (pagina 9721), Dini (pag. 9722), e del ministro di agricoltura (pag. 9721), è approvato con un'aggiunta, l'art. 10 (pag. 9722) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata — Presentazione di disegni di legge (pag. 9722).*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale » (N. 875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale ».

Come il Senato ricorda, nella tornata di ieri fu chiusa la discussione generale; oggi perciò inizieremo quella degli articoli.

Do quindi lettura dell'art. 1°.

Art. 1.

Gli Istituti e scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Roma e Torino, fondati e mantenuti con i contributi dello Stato e degli enti locali, sono costituiti in enti autonomi con personalità giuridica propria, e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa

del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Gli Istituti e le scuole superiori di commercio sopra indicate comprendono la facoltà o sezioni speciali di insegnamenti, di cui per la scuola di Venezia al Regio decreto 27 giugno 1909, n. 517; per la scuola di Genova al Regio decreto 22 maggio 1884, n. 351 (serie 3ª); per la scuola di Bari al Regio decreto 23 gennaio 1908, n. CC (parte supplementare); per la scuola di Roma al Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1109, e per la scuola di Torino al Regio decreto 1º ottobre 1906, n. CCCXCII (parte supplementare).

Nessun'altra scuola superiore di commercio od Istituto analogo e nessuna nuova Facoltà o sezione nelle scuole esistenti potranno essere create se non per legge.

Prima di aprire la discussione su quest'articolo, ricordo al Senato che dall'onor. Lucca è stata presentata una proposta di emendamento all'articolo stesso. Questa proposta si riferisce al secondo comma dell'articolo e consiste nell'aggiungere dopo le parole: « per la scuola di Roma al Regio decreto 28 settembre 1911 », le altre parole « nella parte che si riferisce alla scuola di studi commerciali, bancari e attuariali ».

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ieri, superstite al mio ordine del giorno, che virtualmente si riprodurrà quando che sia sotto altra forma, chiedevo con infantile ingenuità all'onor. ministro: Dato l'emendamento, che cosa avverrà del decreto 28 settembre 1911? Se si mantiene, rimane inclusa inscindibilmente la scuola di perfezionamento; perchè il decreto è un tutto organico. Se decade, trascina con sé l'istituto di studi commerciali, e mancherà quindi la base costitutiva a quel cenno indicativo dell'art. 1, che si riferisce alla scuola di Roma.

L'emendamento oltrepassa certo il pensiero ed il proposito di chi l'accennò e dell'onorevole ministro che l'ha accettato, perchè l'emendamento include in sé una serie di dubbi molto delicati e di ordine costituzionale. Quando si tratta di meccanismi è facile il distacco; quando si tratta di organismi l'incisione può colpire l'arteria invece della vena.

Cosa avverrà, domando ancora, del decreto 28 settembre 1911? Notino che parlo nel senso dell'autorità e del prestigio stesso del Governo, perchè a me piace per temperamento essere oppositore, ma per ragione e per convinzione essere governativo; giudico il Governo meno negli uomini che nelle cose.

Può in un articolo di legge farsi la sostituzione di una formula, la quale scinde un decreto che è indicato come base dell'articolo stesso che si riferisce alla scuola di Roma? Può, in altri termini, una parte del decreto essere convalidata in legge (l'istituto di studi superiori e commerciali), e una parte restare sospesa o invalidata o ritirata implicitamente perchè non incorporata nella legge? (Scuola di perfezionamento amministrativo).

Non sarebbe questo un sistema a doppio binario; per una parte il decreto che rimane vitale e che è base di un Istituto, e per l'altra parte un decreto che è invalidato in molte sue disposizioni? O dirò meglio: può il potere legislativo scindere la validità di un decreto o questo deve rimanere nella sua integrità? Può il Parlamento sostituire il Governo nella modifica, nella sussistenza o nella revoca del decreto, quando si è svolto nella sfera delle sue attribuzioni e che resiste tanto al sindacato giudiziario, quanto a quello legislativo?

E accenno, fra tanti altri, a quel famoso decreto-legge del 1889 che provocò tante lotte parlamentari e che fu ritirato dallo stesso Governo. Può in altri termini negarsi la sussistenza al decreto e con un voto del Parlamento scindersi quello che è inscindibile? Si tratta qui di un provvedimento esecutivo per sé stesso.

Comprendo la deroga o l'annullamento parziale di talune norme, quando la legge, regolando la stessa materia, sopprime ogni contraria precedente disposizione di leggi, decreti o regolamenti.

Capisco il decreto-legge che è sottoposto all'esame del Parlamento, che è vagliato nelle singole sue norme, perchè dovendo diventare legge è sottoposto all'approvazione del potere legislativo; ma quando si tratta di un decreto che non fu neanche allegato al disegno di legge, quando non fu vagliato dalla Camera dei deputati, quando le sue disposizioni non furono oggetto di esame, quando a noi si è parteci-

pato all'ultima ora come semplice notizia, può il Senato, venire ad infirmare il decreto nella sua validità ed integrità, quale che sia il suo voto? E può negarsi la validità al decreto in quelle altre sue disposizioni quando sono acquisite a tutti i cittadini del territorio italiano, perchè come ha la validità imperativa la legge così l'ha il decreto?

Dichiara il ministro che quella tale scuola appena iniziata è soppressa, che lo statuto è sospeso finchè non venga una legge? Egli non lo ha detto, non può dirlo, ed io non lo chiedo. Le ragioni politiche impongono spesso la reticenza o il silenzio.

Può negarsi l'equivoco che crea l'espedito, o dirò meglio l'emendamento? Il decreto del 28 settembre 1911 comincia così: « Vista la legge... visti i decreti... di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio, col ministro degli affari esteri, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio si è stabilito quanto segue: ».

Notino, la parte che si riferiva alle competenze ed attribuzioni del ministro di agricoltura, era quella dell'Istituto di studi commerciali, la parte invece che si riferiva a tutti gli altri ministri sottoscrittori del decreto, era appunto quella che riguardava la istituzione della scuola di perfezionamento delle discipline amministrative. Può la parola di un ministro includere il consenso di tutti gli altri, senza esplicita dichiarazione?

Che cosa pensano, rispetto a questa scissione, il ministro della guerra, della marina, degli esteri, della istruzione, il Presidente del Consiglio? In altri termini, che cosa dice il Governo? Può essere variato da noi, per quanto sia autorevole l'affermazione del ministro di agricoltura, che può riguardare la materia sua degli studi commerciali, ma non la materia che si riferisce alla scuola di perfezionamento delle discipline amministrative, e dall'altra parte può anche, passando sopra a tutte queste difficoltà, scindersi il decreto che io vi ho accennato, che comincia nel primo articolo così: « L'Istituto superiore di studi commerciali, attuariali, ecc., è trasformato in Istituto superiore di studi commerciali ed in Istituto di perfezionamento delle discipline amministrative »?

Il primo articolo è organico; come può una

deliberazione, un nostro emendamento, colpire il principio informatore del decreto del 28 settembre? L'articolo primo non sussiste più; dinanzi a questo dubbio, io mi rivolgo a quanti qui rappresentano la Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, e sono sicuro che, individualmente, qui voterebbero forse per deferenza, riuniti in collegio non potrebbero ammettere questa scissione di un decreto, demolito per metà, superstite per l'altra metà, incorporato per una parte, invalido per un'altra. (*Bene, commenti*).

L'emendamento applicato all'art. 1 della legge riesce un'arma omicida; colpisce l'art. 1 del decreto costitutivo: chè, sopprimendo per se stesso la parte che riguarda la scuola di perfezionamento delle discipline amministrative, rimane un'altra parte che dovrebbe essere distaccata e acquisita alla legge. Quale dunque il rimedio?

Signori, rispettiamo le forme, la divisione dei poteri, rispettiamo quello che è la vera base del sindacato parlamentare e dell'opera legislativa. Che cosa dovrebbe farsi in questa occasione? Coadiuvare il ministro. Invece di un ordine del giorno che garentiva i principî e facilitava la discussione, ha preferito un espedito.

Avviene sempre così nelle famiglie come nelle assemblee: nelle famiglie si predilige il figlio errovago, nelle assemblee si predilige l'oppositore. Io, amico dell'on. Nitti da tanti anni e, ne fo appello a lui stesso, solidale con lui anche nell'indirizzo rigido, destando e raccogliendo quelle antipatie che sono il vero aroma del carattere, speravo che anche oggi seguisse lo stesso metodo. Perchè non ammette il sistema più semplice? Che cosa dice l'art. 1°? Sono considerati come autonomi e con personalità giuridica gli Istituti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, e poi accenna a quello di Roma, di cui al decreto 28 settembre 1911.

Ora, onorevole ministro, quando noi avremo approvato questo disegno di legge, inevitabilmente sarà necessaria la sostituzione di quel decreto. (*Denegazioni*).

Non dicano di no, ciò è inevitabile. E poi coi monosillabi non si discute.

Perchè, come ho detto, una parte di quel decreto è incorporato nel disegno di legge, e un'altra parte rimane non so se sospesa, pensile o inedita. Di questo non voglio discutere

neanche perchè non cade sotto il nostro esame, ma la scissura è inevitabile.

Io chiedo: quando sarà votato questo disegno di legge, che richiama il decreto 28 settembre 1911, il quale sarà evidentemente sostituito da un altro, non si dovrà rettificare quel richiamo nel primo articolo del disegno di legge?

Io comprendo la fretta e il facile successo di espedienti che raccolgono adesioni e voti, ma devo dire il mio pensiero per declinare ogni responsabilità, perchè la scienza che professo, contristata anche talora dai nostri voti, mi impone tale dovere. E parlo della scienza del diritto pubblico, non di quella dall'art. 5 del decreto, intitolata: scienza di ordinamento di Stato, che dovrebbe costituire una specie di latifondo scientifico da percorrere in un corso di pochi mesi, in automobile, attraverso tutte le amministrazioni centrali, locali, coloniali, guerra, marina, senza limiti di terra e di mare (*ilarità*).

E debbo aggiungere qualcosa rispetto all'Ufficio centrale, del quale fo parte. Fino dal primo esame, da me si elevò quel dubbio che il ministro, per cortesia, ha voluto attribuire al lucido ed incitativo discorso dell'onor. Lucca.

In tal caso pertanto non si poteva essere postumo precursore di quelle osservazioni, che io avevo fatte nell'Ufficio centrale fino dal 21 giugno.

LUCCA. Tanto meglio allora!

ARCOLEO. Io dico questo come giustificazione del mio contegno e del mio giudizio. Ma nel giugno si aveva fretta e si voleva evitare il pericolo di emendamenti.

Dunque il vero rimedio d'ordine costituzionale sarebbe questo: che il ministro presentasse quel decreto che si riferisce all'Istituto di studi commerciali.

Ma io non sono un pedante, e non mi piace mai di restare nel casellario sia pure della vita scientifica.

Resti anche libera la via dell'esperimento ai ministri e al Ministero in tutto quello che può riguardare il perfezionamento dei propri impiegati. Ma io vorrei che fosse attuato secondo i singoli bisogni, e possibilmente nelle proprie sedi, per non urtare in quella competenza legislativa che riguarda l'istituzione di scuole

e la concessione di titoli: e ripeto che in questo punto il mio ordine del giorno si riprodurrà, sotto altra forma, perchè si riferisce ad un principio, non ad una casistica.

Si noti che il cedere e il concedere è indizio di forza.

Io ripeto che nel 1889, a proposito di un disegno di legge in cui si tentava una scuola di perfezionamento in materia d'igiene, insorsero nella Camera dei deputati il Baccelli, il Bonghi, il Tommasi-Crudeli. E la soluzione fu questa: il ministro Boselli, e con lui il presidente del Consiglio Crispi, non certo colpevole di fiacchezza, decisero ritirare il decreto, riservando di applicare il metodo in una scuola nel Ministero dell'interno. E non ne abbiamo parecchie nelle singole amministrazioni centrali?

Del resto, io sono sicuro che il ministro, se non dinanzi al Senato, perchè preme la fretta e vicino a Natale si vogliono vedere piuttosto le cose che nascono anzichè le cose che muoiono, il ministro farà certo un decreto, in cui correttamente delineerà quello che egli stesso con l'emendamento ha proposto alla nostra assemblea.

Pensi che, avendo promesso un disegno di legge, ha moralmente e, direi anche, virtualmente, soppressa quella scuola di perfezionamento che ieri affermai, con suo diniego, come iniziata, e sulla quale potrei accennare corsi, lezioni, insegnanti dei vari dicasteri. Ma non mi piace far nomi; tornerò, se occorre, sull'argomento, per riprendere quella questione sul valore dei titoli, che intendevo risolvere ieri col mio ordine del giorno.

Io non faccio proposte; ho voluto declinare la mia responsabilità, e chiedo venia al Senato se ho potuto oggi aspirare al diploma di importunità, che non ho mai conquistato durante i 10 anni che ho l'onore di sedere in questa assemblea. In ogni modo, io sono sicuro che non si potrà ammettere come una corretta procedura quella per la quale l'art. 1 del disegno di legge, con affetto paterno legittima il figlio, l'Istituto di studi commerciali, e respinge come adulterina la figlia, la scuola di perfezionamento, mentre erano nati tutti e due nel medesimo giorno e nel medesimo parto; il 28 settembre 1911, data memorabile della loro nascita. (*ilarità*),

Darò il mio voto, nella fiducia che il ministro sentirà la sua grave responsabilità, provvedendo alla modifica del decreto che avrebbe potuto fare in tempo utile innanzi al Senato, e che sarà costretto a presentare innanzi alla Camera, per togliere quell'anomalia che spiega i dubbi nel ministro, il dissenso dell'Ufficio centrale, le varie correnti dell'assemblea. (*Vive approvazioni*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io devo prima di tutto fare le mie scuse al senatore Arcoleo...

ARCOLEO. Per carità!

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio* ...se ieri non fui preciso nel rispondere. La discussione era stata così larga, ed io dovevo rispondere a tanti e così diversi argomenti, che forse non fui esauriente, come pur era nel mio desiderio. Il senatore Arcoleo, che sa la mia antica affezione per lui, non può attribuire questo silenzio a mancanza di riguardo; io sono disposto a prendere da lui non una, ma molte lezioni di diritto costituzionale, e seguirei così una antica abitudine. Egli sa infatti che io fui, molti anni or sono, suo discepolo; quindi continuerei un'abitudine del passato.

La questione che egli ha sollevato credo che potrà essere risolta molto facilmente. Non soltanto il decreto che riguarda la scuola di Roma, ma tutti i decreti che riguardano le scuole commerciali sono di fatto soppressi dall'art. 1^o. Infatti, quando noi stabiliamo quali procedure si devono seguire per le nomine dei professori, come deve essere scelto il direttore, come il Consiglio di amministrazione, quali gli obblighi dei professori, e quali gli insegnamenti che devono essere dati, veniamo in realtà ad abolire tutti gli statuti delle scuole.

Ora, cosa farà il ministro quando, supponiamo, la legge sarà votata?

Perchè siamo d'accordo in questo: è una legge che noi ora dobbiamo fare, con collaborazione spontanea, e senza che vi siano nè interessi privati da difendere, nè niente che sappia di misterioso. È un pubblico interesse che dobbiamo esaminare con tutta serenità. Disposto il Governo ad accettare giusti emendamenti, disposto il Senato a collaborare spon-

taneamente a quest'opera. Cosa dovrà fare il Governo? Tanti decreti, quante sono le scuole, e rivedere se gli statuti di tutte le scuole sono conformi alla legge e al regolamento. Ed allora verrà la questione della scuola di Roma, come di tutte le altre scuole.

La scuola di Roma aveva, ripeto, due sezioni. L'onor. Lucca ha detto: in questa legge noi regoliamo la materia dell'istruzione commerciale superiore, e tutti, d'altra parte, crediamo utile completare la cultura dei funzionari dello Stato e impartir loro dei corsi speciali; non neghiamo punto al potere esecutivo - egli ha detto - la facoltà di fare decreti in questa materia, ma, a parte la portata di questi decreti, di cui il Governo si assume la responsabilità, non è, trattando dell'istruzione commerciale, che dovete regolare questa materia. Ed allora da parecchie parti mi è venuto l'invito di regolarla con un apposito disegno di legge. Sicchè, dal momento che abbiamo accettato la proposta, noi siamo tenuti a regolare questa materia con un disegno di legge, se realmente si verrà a una sistemazione definitiva. Per ora, resta fermo che tutti i decreti, che regolano le scuole superiori, dovranno essere riveduti e rifatti, perchè debbono essere resi conformi alle disposizioni della legge e del regolamento. Quindi, pur accettando tutte le osservazioni dell'onorevole Arcoleo, per quanto riguarda la procedura, il Governo si troverà di fronte a questa situazione: vorrà o no regolare in modo stabile e definitivo la materia degli studi amministrativi complementari? Se vorrà regolarla stabilmente, noi dovremo tornare innanzi al Parlamento con apposita legge: questo è l'invito del Senato che ho accolto senza difficoltà. Quindi il senatore Arcoleo, che ha fatto molte osservazioni a cui io sottoscrivo volentieri, e che, nella sua autorità, ha tracciato le linee di quello che deve essere l'attività futura di queste scuole, spero vorrà tener conto di queste osservazioni; e credo che quando ci troveremo nella condizione di risolvere questo problema non mi troverò discorde dal senatore Arcoleo.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Perdonerà il Senato, perdonerà l'onor. ministro se, per desiderio di precisione, io chiedo uno schiarimento. Potrà sembrare

superfluo, forse lo sarà; ma, stando alla lettera del disegno di legge, non credo fuor di luogo ottenere una dichiarazione esplicita.

Noi siamo d'accordo che tutte le scuole le quali rilasciano diplomi di laurea o di licenza commerciale, debbano avere gli stessi insegnamenti. È giusto, è necessario, è un *minimum*, come ha detto bene l'onor. ministro, che deve essere richiesto agli scolari di ciascuna scuola; siamo in ciò perfettamente d'accordo. Però mi importa rilevare questo particolare: noi qui nella legge parliamo di *sezioni*. Ma, rispetto alle scuole esistenti, in alcuni statuti si parla di sezioni, sono determinate le facoltà, e raggruppati gli insegnamenti di ciascuna sezione; per altre scuole la parola sezione non è portata in statuto ed il raggruppamento, o per classe o con altra denominazione, è fatto in maniera diversa.

La cosa interessa; e interessa tanto più dal momento che per questa legge tutte le scuole debbono costituire le sezioni con gli insegnamenti specificati dall'art. 9.

Intanto per l'art. 1, il quale forse nel suo testo non risponde bene a quel concetto che è il vero, quale è stato espresso testè dall'onorevole ministro, parrebbe quasi che si dovessero conservare gli ordinamenti quali sono dati dagli statuti.

Ma supponiamo: la scuola A (non faccio nomi perchè è indifferente) ha nella sua classe commerciale uno o due insegnamenti in meno di quelli che l'art. 9 chiama fondamentali; ne ha invece qualche altro che passa nella categoria degli insegnamenti complementari. L'art. 1, dopo aver detto in certa guisa che si consolidano gli statuti secondo i loro decreti originali, stabilisce che qualunque facoltà o sezione si voglia aggiungere, ciò dovrà esser fatto per legge. E in un altro posto si dice che potrà esser chiesto qualunque altro insegnamento, ma la spesa necessaria sarà a carico degli enti locali.

Ora, io pregherei l'onor. ministro e l'Ufficio centrale di chiarirmi questo punto, che io ritengo della massima importanza.

Una scuola, che sia per sua istituzione chiamata a dare insegnamenti superiori commerciali e a rilasciare diplomi finali di studi, all'attuazione di questa legge, avrà tutti gli insegnamenti che sono fondamentali, anche se ora

mancasse di qualcuno, e a questi insegnamenti sarà provveduto con quel riparto di somme che già conosciamo? ovvero potrà sorgere la difficoltà che, per completare quegli insegnamenti, debbano gli enti locali sopperire del proprio con altra spesa, oltre quella che già sostengono? Soltanto questo domando, anche se a taluno possa sembrar superfluo; e sarò gratissimo all'onor. ministro se avrà la bontà, dato che io sia riuscito a spiegare chiaramente il mio dubbio, di dirmi come stieno le cose.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Giuste e interessanti sono le osservazioni del senatore Cavasola ed io debbo rispondervi esplicitamente.

L'ultimo comma dell'art. 1 dice che nessuna altra scuola superiore di commercio o istituto analogo, e nessuna nuova facoltà o *sezione* nelle scuole esistenti potranno essere creati se non per legge.

Perchè questo? Perchè vi è qualcuna delle scuole, e soprattutto quella di Venezia, (anzi soltanto quella di Venezia, dal momento che abbiamo tolto ogni dubbio per quanto si riferisce alla scuola di Roma), che ha varie sezioni. La scuola di Venezia, pel suo antico ordinamento, che abbiamo creduto di rispettare, ha una serie di sezioni, tra cui una sezione di magistero per le lingue moderne, una sezione consolare ed una sezione che prepara gl'insegnanti delle scuole medie nelle discipline economiche; tali sezioni hanno reso dei servizi utilissimi, e da esse sono usciti uomini eminenti. Ora, queste sezioni non potranno essere create altrove, nè a Roma nè a Torino, nè a Genova, se non per legge. La denominazione di sezione che si trova negli statuti attuali di varie di queste scuole esprime soltanto una distinzione interna di studi, per maggiori specializzazioni; ma non dà luogo a nessun differente titolo, perchè il titolo che le scuole devono rilasciare deve essere comune, identico per tutti.

Credo che questo sia essenzialmente il dubbio dell'on. senatore Cavasola.

Viene poi un'altra questione. Noi abbiamo detto nel disegno di legge quali sono gl'insegnamenti che rappresentano il minimo neces-

sario che deve aversi in queste scuole: abbiamo però ammesso che possano esistere anche altri insegnamenti, ove siano richiesti dalle esigenze locali, appunto perchè le scuole commerciali non possono essere soggette ad una grande uniformità. Abbiamo dunque ammesso che quando le esigenze del luogo lo richiedano e quando condizioni di bilancio lo consentano, oppure esistano i volontari contributi degli enti locali, possano formarsi dei nuovi insegnamenti; ma questo non è previsto come condizione indispensabile per la laurea, nè dà luogo a titoli speciali di qualsiasi natura, fuori che a speciali certificati di studio.

Con queste dichiarazioni, io spero che il senatore Cavasola possa dirsi soddisfatto.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Intendendo le dichiarazioni dell'on. ministro nel senso più ovvio e più logico, e cioè che gli insegnamenti fondamentali sono obbligatori tanto per gli istituti, quanto per lo Stato; e che conseguentemente la spesa corrispondente è inclusa in quel riparto di somme, di cui si occupa il disegno di legge, io posso dichiararmi soddisfatto.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Per una osservazione che certo non poggia così alto come quelle fatte dai due egregi oratori che mi han preceduto; è anzi una osservazione molto pedestre, ma che io credo di non dover tralasciare affinché non rimanga nella legge una imprecisione che potrebbe dar luogo ad erronee interpretazioni.

Vorrei sapere dall'onor. ministro se avrebbe difficoltà di aggiungere all'ultimo capoverso dell'art. 1^o una parola sola. Si dice nell'ultimo comma: « Nessuna altra scuola superiore di commercio od Istituto analogo e nessuna nuova Facoltà o sezione nelle scuole esistenti potranno essere creati se non per legge ». Ed è naturale che una discreta interpretazione voglia riferire questa disposizione agli Istituti governativi, ma mi pare che non sarebbe male dirlo perchè a prendere questa disposizione in senso assoluto parrebbe che addirittura non potessero sorgere altre scuole superiori se non per legge. Ora potrebbe darsi il caso di un ricco e munifico cittadino che interessandosi a questo genere di studi, volesse istituire una

scuola superiore di commercio, come se ne ha da tempo l'esempio in Milano nella Università Bocconi. E non dovremmo augurarci che esempi di tal fatta si rinnovassero in altre grandi città, destinate a futura prosperità commerciale? Certo è questa la intenzione di chi ci propone la legge; e a me pare che questa sarebbe più chiara se si aggiungesse una sola parola: la parola « governativo » dopo le parole « Istituto analogo » dicendo: « Nessun'altra scuola superiore di commercio, od Istituto analogo governativo... ».

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. Credo che la risposta stia nel medesimo concetto su cui siamo tutti di accordo; vuol dire di non creare nuove scuole o nuove sezioni delle attuali scuole, se non per legge. Io mi auguro che siano molti i municipi cittadini che vorranno fare quello che il senatore De Cupis ha detto possibile, ma osservo che ciò non verrà impedito da questa legge; giacchè la istituzione novella o vorrà rimanere privata e non sarà impedita, o vorrà assurgere alla importanza di queste che ora ordiniamo, e potrà, se meritevole, avere una legge speciale. Ma non sarà per il solo fatto della munificenza o a pretesto della munificenza che si potrà reclamare il diritto di concedere lauree, sia pure per decreto reale.

Venga adunque la munificenza o altra iniziativa privata ed il Governo dopo il necessario esame e dopo aver vagliato le proposte nell'interesse pubblico, se crederà di aderirvi, potrà presentare al Parlamento una proposta di legge, ma nè scuole nuove, nè nuove sezioni delle scuole esistenti potranno sorgere senza una legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io credo che il senatore De Cupis sarà subito d'accordo con me.

E desidero di essere esplicito: se anche un privato voglia lasciare fondi per creare una scuola superiore di commercio (e il caso esiste, perchè vi è già il caso di qualche persona che per filantropia o per legare il suo nome a qualche istituzione sia disposta a contribuire per una fondazione di scuola superiore di commercio) io

dichiaro che il Governo non crede di accettare questi doni. Quando abbiamo tante scuole superiori di commercio, crearne delle altre sarebbe un errore grandissimo. Non possiamo impedire ai privati di creare Istituti di istruzione libera che non siano sotto la disciplina dello Stato e che non diano lauree. Ma Istituti pubblici di Stato, che rilascino certificati e diplomi riconosciuti dallo Stato non si possono creare che per legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo ora alla votazione di quest'articolo.

Pongo anzitutto in votazione la parte dell'articolo, sulla quale non vi è stata contestazione e che rileggo:

Art. 1.

« Gli Istituti e scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Roma e Torino, fondati e mantenuti con i contributi dello Stato, degli enti locali, sono costituiti in enti autonomi con personalità giuridica propria, e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora al secondo comma fino là dove si parla della scuola di Roma.

Ne do lettura:

« Gli Istituti e le scuole superiori di commercio sopra indicati comprendono le Facoltà o sezioni speciali di insegnamenti, di cui per la scuola di Venezia al Regio decreto 27 giugno 1909, n. 517; per la scuola di Genova al Regio decreto 22 maggio 1884, n. 2351 (serie 3^a); per la scuola di Bari al Regio decreto 22 gennaio 1908, n. CC (parte supplementare) ».

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora in votazione la seconda parte del secondo comma, modificata d'accordo col Governo, e della quale do lettura:

« per la scuola di Roma al Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1109, nella parte che si riferisce alla scuola degli studi commerciali, bancari ed attuariali ».

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Si potrebbe dire in modo più semplice: « Per la scuola di Roma all'art. 4 del Regio decreto », ecc.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Poichè in fondo il concetto è comune, allora noi possiamo accettare, come era stato proposto, l'emendamento del senatore Lucca, che dice appunto: « nella parte che si riferisce alla scuola di studi commerciali, bancari ed attuariali ».

PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'ultima parte del 2° comma che dice:

« e per la scuola di Torino al Regio decreto 1° ottobre 1906, n. CCCXCII (parte supplementare) ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il 3° comma:

« nessun'altra scuola superiore di commercio od Istituto analogo e nessuna nuova facoltà o sezione nelle scuole esistenti potranno essere creati se non per legge ».

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 1, così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Le scuole, di cui all'art. 1 della presente legge, sono governate da un Consiglio di amministrazione e di vigilanza che rappresenta l'ente, e, oltre al compiere le funzioni amministrative, provvede al buon andamento dell'Istituto, e da un Consiglio accademico.

Il Consiglio accademico provvede all'ordinamento didattico e all'andamento disciplinare dell'Istituto: è composto dei professori ordinari e dei professori straordinari dell'Istituto ed è presieduto dal direttore dell'Istituto stesso.

Il Consiglio di amministrazione si compone

dei delegati del Ministero e degli altri enti, che nello statuto organico di ciascuna scuola sono chiamati a contribuire nelle spese di mantenimento delle scuole istesse. Il numero dei delegati per ciascun ente è determinato dal decreto d'istituzione. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il presidente del Consiglio di amministrazione e di vigilanza ed il direttore dell'Istituto sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. Il direttore sarà sempre scelto fra i professori ordinari di ciascuna scuola.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Questa disposizione è presa dalla legge sul politecnico di Torino, perchè in quella legge appunto è stabilito che vi sia un Consiglio d'amministrazione e un Consiglio didattico; però, perchè nel Consiglio d'amministrazione ci sia una voce che rappresenti l'insegnamento, c'è sempre il direttore della scuola.

Mi pare che sarebbe dunque il caso di stabilire lo stesso anche qui.

Io proporrei quindi che alla fine di questo articolo dove è detto: « Il direttore sarà sempre scelto fra i professori ordinari di ciascuna scuola », si aggiungesse: « e farà parte del Consiglio d'amministrazione ».

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole ministro questa aggiunta?

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2° col l'emendamento proposto dal Senatore Dini ed accettato dal ministro, e cioè che si aggiungano in fin dell'articolo le parole: « e farà parte del Consiglio di Amministrazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Gl'Istituti di cui all'art. 1, per l'esplicazione dei loro fini, dispongono:

1° dei beni mobili ed immobili, dei quali si trovano attualmente in possesso;

2° dei contributi del Governo e degli enti locali ad essi assegnati;

3° dei proventi delle tasse scolastiche;

4° dei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori contributi e dei sussidi di enti o di privati.

(Approvato).

Art. 4.

Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e i contratti delle Amministrazioni delle Regie scuole superiori di commercio sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e i contratti delle Amministrazioni dello Stato.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'articolo 3, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi di privati.

(Approvato).

Art. 5.

Gli atti e i contratti, che sono di competenza del Consiglio di amministrazione e di vigilanza, non vanno soggetti a riscontro preventivo della Corte dei conti, nè occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Desidererei sapere per quale ragione particolare gli atti e i contratti di cui si parla nell'art. 5 si vogliono sottrarre al controllo della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

Io immagino la risposta che mi darà l'onorevole ministro; cioè che ciò è connesso al concetto di autonomia che si vuol dare alla scuola.

V'è un libro che tutti conoscono che s'intitola *La fortuna delle parole*, ed io credo che non vi sia stata mai nessuna parola la quale abbia avuto più gran fortuna che la parola *autonomia*. Da un certo tempo a questa parte di questa parola *autonomia* si fa un grande dispendio, ed il curioso è questo che se ne faccia tanta invocazione quando più viva e forte è la tendenza dell'accentramento delle pubbliche funzioni.

Noi abbiamo veduto che di questo concetto di autonomia si è fatto già uso per diverse altre aziende che sono venute nelle mani dello Stato; e in nome dell'autonomia quelle aziende sono state sottratte al controllo del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; ma per quelle

una ragione pur c'era, perchè si trattava di aziende che per il loro carattere industriale richiedevano una particolare rapidità di movimento; ma qui si tratta di una scuola, sia pure una scuola superiore, di commercio. Quale può essere la ragione di urgenza che impedisca che la revisione per parte del Consiglio di Stato e della Corte dei conti si faccia? Io in verità non la vedo.

A queste scuole superiori di commercio noi facciamo certamente grande onore mettendole alla pari degli Istituti universitari, ma una disposizione tale per tutti gli Istituti universitari non credo che esista. Ed allora perchè noi dobbiamo introdurla per queste scuole di commercio?

A me pare che questa disposizione abbia non poca importanza perchè la Corte dei conti e il Consiglio di Stato sono alti Istituti di Stato, e questi alti Istituti di Stato non debbono essere indeboliti con sottrazioni che ad essi si vadano facendo senza una legittima e forte ragione. Se non c'è questa forte ragione mi sembra debba essere nel comune desiderio che questi grandi Istituti fondamentali dello Stato si mantengano in tutto il loro valore. Con queste esenzioni si vengono in conclusione a creare istituzioni di Stato non soggette alle leggi fondamentali dello Stato, e viene con questo il danno che questi grandi Istituti scemano di pregio per tutti gli altri enti dello Stato che dallo scemato concetto di questi Istituti traggono coraggio a scuoterne la soggezione.

Queste sono le ragioni particolari che mi mossero a parlare sulle disposizioni dell'art. 5 che stiamo esaminando.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questa disposizione il Senato l'ha votata parecchie volte, e l'ha votata proprio per il politecnico di Torino.

L'art. 17 della legge sul politecnico di Torino è stato riprodotto testualmente in questo disegno di legge.

Fino a ieri io non ho sentito che una parola: lasciate una certa libertà di movimento, lasciate che le amministrazioni, non dirò abbiano l'autonomia completa, ma che abbiano la libertà di muoversi entro certi limiti. Essendosi adottato

l'ordinamento che già ha fatto buona prova per il Politecnico di Torino, in questa materia non poteva esservi questione.

D'altra parte non si tratta altro che di previsione, di controllo preventivo; il controllo susseguente vi è sempre e niente toglie, in questa materia, che i corpi locali e le amministrazioni locali abbiano una certa libertà di movimento. Io avevo creduto, con questa disposizione, non già di imitare ciò che esiste in altre leggi, ma di secondare quello che mi era parso desiderio del Senato. Io pregherei quindi il senatore De Cupis di non insistere nella sua proposta.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. Avevo chiesto la parola per dire le stesse cose che, poscia parlando, ha detto l'onor. ministro. Ma aggiungerò una considerazione, che l'onor. ministro dal suo posto forse non ha potuto fare. Sappiamo troppo in pratica come sia inevitabile una grande perdita di tempo, prima che determinati controlli si eseguano da parte della Corte dei conti, da parte del Consiglio di Stato e siccome si tratta di un'amministrazione di non rilevanti interessi, e quasi sempre di urgenti bisogni, è bene che vi sia una maggiore facilitazione, la quale, come ha detto benissimo il ministro, non dispensa dalle responsabilità, perchè se si toglie il controllo preventivo, rimane, s'intende bene che la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato conservano tutte le altre facoltà loro attribuite dalle leggi speciali e dall'articolo che segue questo che discutiamo.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io volevo solo osservare che la cosa è ormai vecchia, fino dalla Convenzione di Firenze del 1872 che creò l'Istituto di Firenze autonomo, questa disposizione fu adottata; e se essa non venisse messa nella legge, si intralcerebbero le amministrazioni delle nuove scuole.

Queste scuole le vogliamo autonome o no? Se le vogliamo autonome, esse debbono svolgersi liberamente, perchè se debbono attendere che la Corte dei conti e il Consiglio di Stato abbiano esaminato ogni più piccolo loro atto, passeranno spesso dei mesi e talvolta un anno e più prima che possano eseguirli, e questo io

posso dire perchè l'Università di Pisa non si è potuta spesso muovere per le difficoltà fraposte dalla Corte dei conti alla approvazione di atti preventivi, e si sono ritardati per anni alcuni lavori.

Nell'art. 7 poi si dice:

« Alla fine di ogni anno verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti giustificativi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte dei conti.

« La Corte dei conti giudica di tale conto con giurisdizione contenziosa, e, in caso di richiamo o di appello, lo giudica a Sezioni riunite ».

Dunque alla Corte dei conti le cose dovranno poi andare coi consuntivi, e i Consigli di amministrazione delle scuole penseranno quindi, a causa di questa tutela, sia pure postuma, che avranno, a procedere regolarmente nei loro atti.

Voglio quindi sperare che il senatore De Cupis ritirerà effettivamente la sua proposta.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Io avevo dichiarato che non intendevo far proposte; attendevo però dall'onorevole ministro una ragione particolare di questa disposizione, ed in sostanza non mi si è detto altro che si tratta di una disposizione non nuova. A questo posso rispondere che precisamente per ciò io avevo fatto l'osservazione, perchè appunto mi allarma questo sistema che si va prendendo di sottrarre al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti la revisione di atti della pubblica amministrazione.

La ragioni addotte dall'onor. Vischi non mi persuadono, e non mi persuadono perchè proverebbero troppo. E per fermo se dovessimo tenere conto di quelle osservazioni dovremmo andare diritti alla conclusione di abolire il Consiglio di Stato e la Corte dei conti per tutte le amministrazioni dello Stato.

(Voci. No, no).

Onorevoli signori, abbiano pazienza, sanno che io non abuso mai della tolleranza dell'Assemblea, ma qui c'è una questione molto grave, ed io dirò con Cicerone: *Clament omnes licet dicam quod sentio*; e ripeto, sì, ripeto che ragionando diritto, come sempre si vorrebbe, per l'osservazione fatta dall'onor. Vischi dovremmo

giungere alla conseguenza di abolire il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, perchè se dell'affermata lentezza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti può temersi danno di impedimento e d'intralcio per le scuole superiori di commercio, molto maggior danno sarebbe da temere e da attendere per le grandi e tanto più complicate amministrazioni dello Stato.

Domando io, una scuola superiore di commercio quale ragione può avere di richiedere tutta questa grande rapidità? Che bisogno sentite voi di sottrarla alla revisione, alla vigilanza di questi grandi corpi dello Stato, di queste grandi istituzioni che costituiscono propriamente il fondamento del nostro ordinamento pubblico?

So benissimo che purtroppo altri casi si sono dati, ma è precisamente questo che mi ha indotto, come poc'anzi dicevo, a fare queste mie povere osservazioni, perchè molte cose vi sono che possono essere accettate in via di eccezione, e non possono essere ammesse come norma, come indirizzo di governo. Ed è contro questo indirizzo che io insorgo, perchè se ci mettiamo su questa via il Consiglio di Stato e la Corte dei conti vengono ad essere impoveriti nelle loro funzioni. E dico impoveriti non per minor numero di affari su cui possano spiegare la loro funzione (che sarebbe un bene e non un male); ma dico impoveriti nel senso della diminuzione di quell'alta estimazione in cui questi Istituti debbono essere tenuti quali Istituti fondamentali del nostro ordinamento.

La gravità della questione m'ha indotto a richiamare l'attenzione del Senato su questo punto. Se il ministro non crede di accettare le mie osservazioni, io non faccio proposte, perchè la mia proposta sarebbe radicale, la soppressione cioè dell'articolo; e comprendo che non sarebbe accettata.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 5 nel senso che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Le Regie scuole superiori di commercio hanno la facoltà di rilasciare, secondo i loro rispettivi ordinamenti, e ad ogni effetto di

legge, certificati di studio, diplomi di magistero e lauree dottorali.

Sono ammessi a frequentare i corsi delle scuole stesse soltanto i giovani che abbiano conseguito la licenza del liceo o dell'Istituto tecnico o nautico o la licenza da una Regia scuola di commercio.

Saranno ammessi come alunni regolari quegli stranieri, che abbiano compiuto un corso di studi secondari, che sia titolo sufficiente nella loro patria per l'ammissione in scuole di grado universitario.

Saranno pure ammessi i giovani licenziati di una scuola italiana all'estero, che si ritengano capaci di seguire con profitto gli studi delle scuole superiori di commercio.

Il giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione è riservato al Consiglio dell'istruzione industriale e commerciale.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Quest'articolo mi pare che presenti una lacuna. È stabilito qui che « saranno ammessi come alunni regolari, quegli stranieri che abbiano compiuto un corso di studi secondari che sia titolo sufficiente nella loro patria per l'ammissione in scuole di grado universitario ».

E sta bene: è una disposizione analoga a quella contenuta nel regolamento universitario; ma in questo vi è anche un'altra disposizione, quella cioè che riguarda i giovani italiani che per qualche circostanza (ad esempio figli di consoli, di ambasciatori o di addetti alle ambasciate) si sono trovati all'estero ed hanno dovuto fare là gli studi secondari. Questi giovani venendo in Italia debbono potersi iscrivere a queste scuole superiori di commercio, e difatti nella relazione alla Camera è detto appunto che si voleva provvedere anche a questi, ma poi nella redazione dell'articolo sono rimasti dimenticati.

Mi pare dunque che il terz'ultimo comma di quest'articolo si debba modificare nel seguente modo:

« Saranno ammessi come alunni regolari i giovani che hanno compiuto all'estero un corso di studi secondari, che nello Stato, nel quale gli hanno compiuti, sia titolo sufficiente per l'ammissione in scuole di grado universitario ».

E giacchè ho la parola, rilevo che nel comma precedente è detto che saranno ammessi a queste scuole i giovani che abbiano la licenza dell'istituto tecnico, senz'altro. Nel decreto relativo alla scuola di Roma - gli altri non ho potuto riscontrarli - è detto che si ammettono quei giovani che hanno la licenza di istituto tecnico della sezione di fisico-matematica, di commercio e ragioneria; non sono perciò inclusi quelli della sezione di agrimensura e della sezione industriale. E il primo progetto del Ministero portava pure questa eccezione, eccezione che non è espressa nel progetto venuto dalla Camera.

Siccome queste scuole in fondo sono Università, mi parrebbe opportuno di introdurre nuovamente la limitazione che vi è nella scuola di Roma e che esisteva nel progetto ministeriale.

Quindi invece di dire « ... conseguito la licenza del liceo o dell'istituto tecnico », si dovrebbe aggiungere « sezione di fisico-matematica, di commercio e di ragioneria »; e queste due modifiche che io proporrei le manderò alla Presidenza se l'on. ministro dichiarerà di accettarle.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io approvo l'emendamento proposto dal collega Dini per quel che riguarda l'aggiunta al terz'ultimo comma dell'articolo. Credo però che l'articolo andrebbe completato. Egli ha citato l'esempio delle Università; ed io ricordo che nel regolamento universitario è detto che quei giovani i quali abbiano compiuto gli studi secondari all'estero, e che nel paese dove hanno compiuto quegli studi avrebbero adito all'Università, l'equipollenza del titolo deve essere valutata dall'autorità accademica. La medesima disposizione dovrebbe essere inclusa in questa legge od anche nel regolamento...

DINI. C'è già nell'ultimo capoverso di quest'articolo.

FROLA (*interrompendo*). C'è, ma non è precisamente nel senso in cui mi pare l'intenda l'on. senatore Del Giudice. Nel disegno di legge si parla del Consiglio dell'istruzione industriale e commerciale...

DEL GIUDICE. Io intendo parlare del Consiglio accademico, perchè si tratta di funzioni d'ordine didattico.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Vorrei pregare l'onor. ministro di consentire una lieve modificazione al primo capoverso di questo articolo.

Il primo capoverso dell'art. 6 dispone che sono ammessi a frequentare i corsi delle scuole soltanto i giovani, ecc.

Con queste parole sembra che nelle scuole non possano essere ammessi uditori, ma soltanto studenti regolari. E poichè non credo si vogliano escludere gli uditori, troverei opportuno che si dicesse invece: « Sono ammessi a frequentare come studenti, i corsi delle scuole stesse, ecc.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io confesso che rimango molto perplesso nel votare l'emendamento restrittivo proposto dall'on. Dini.

Io capisco che quando si tratta di avviarsi a studi superiori di matematica, occorra la preparazione di studi di grado immediatamente inferiore; ma non comprendo perchè noi dovremmo impedire agli allievi della sezione industriale dell'istituto tecnico di entrare nelle scuole superiori di commercio. Non vedo la ragione di permettere l'accesso a queste scuole ai soli giovani che abbiano fatto studi speciali di matematica. È la coltura generale data all'allievo di istituto tecnico che mi pare lo renda adatto a seguire gli studi della scuola commerciale, dove più che matematica si insegna principalmente diritto. Ci sono infatti sei o sette cattedre di diritto nella sezione commerciale. Ed allora, perchè al giovane che non ha seguito la sezione di matematica, dovremmo chiudere la porta della scuola superiore commerciale?

Mi pare che manchi la ragione logica per una restrizione di questo genere, specie in relazione alle finalità dell'istituto superiore di commercio.

Ritengo, perciò, per quello che si riferisce ai titoli di ammissione che potrebbe mantenersi quanto stabilisce il disegno di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nessuna difficoltà ad accettare lo

emendamento del senatore Mortara, giacchè si ammette che l'Istituto possa essere frequentato da studenti e da uditori.

Degli altri due emendamenti uno riguarda i titoli di ammissione, l'altro i giovani italiani che abbiano studiato all'estero. Su questo secondo punto siamo tutti d'accordo. Io credevo che la cosa si potesse definire nel regolamento; riconosco però che, per maggior chiarezza, è meglio sia determinata nella legge. Accetto perciò l'emendamento proposto dal senatore Dini.

Per ciò che si riferisce a titoli di ammissione, debbo dire che ho avuto dei momenti di perplessità. In questa materia nessuno può avere sicurezza. Ad ogni modo io credo che noi in Italia siamo troppo rigorosi nell'ammissione alle scuole. Tante volte si viene per una strada e si arriva per un'altra. Anche Cristoforo Colombo partì da un errore: partì per arrivare in India e scoprì l'America. Tante volte nella vita, cominciati alcuni studi, ci si accorge che non esistono certe speciali attitudini, e si vuole finire ad altri.

Ma qui c'è una ragione tutt'affatto speciale. Il commercio è di sua natura multiforme. Perchè chiediamo la licenza di un istituto medio? Per avere una prova di media coltura. Ma che nell'Istituto superiore di studi commerciali si possa venire dalle scuole medie più diverse, dalla sezione industriale, come dalla sezione di ragioneria, dalla sezione fisico-matematica, ed anche dalla sezione di agronomia, non è e non deve sembrare cosa strana. Si tratta di gente che domani potrà commerciare in prodotti agricoli od occuparsi di compravendite di terreni in altri paesi, e via dicendo. Ed allora perchè ammettere la restrizione proposta dall'onorevole senatore Dini?

Io devo dire che in un primo momento la osservazione del senatore Dini, il quale ha grandissima competenza in materia di istruzione, mi aveva lasciato molti dubbi, ma poi io son tornato all'antica concezione. Io lascerei l'articolo quale è, concedendo l'ammissione all'Istituto superiore di commercio a tutti i giovani provenienti dall'Istituto tecnico, qualunque ne sia la sezione, visto che quei piccoli inconvenienti che possono derivarne sono di trascurabile importanza.

E poi, come ha detto l'onorevole senatore Ca-

vasola, non è un male che sia così; si finirà per sprigionare tante energie che altrimenti sarebbero andate perdute.

Concludendo su questo emendamento, pur consentendo in alcune delle obiezioni fatte dall'onorevole senatore Dini, non posso esser d'accordo con lui. Prego quindi l'onorevole senatore proponente di non insistervi.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Non insisto sul mio emendamento. Avevo sollevato la questione perchè mi pareva opportuna.

Mi pareva opportuno ammettere solo quei giovani che avessero fatto nelle scuole secondarie studi superiori, ma ora non ho alcuna ragione di insistere nell'emendamento.

Debbo però dire una parola all'onor. Del Giudice. Egli ha chiesto che pei giovani che hanno fatto gli studi secondari all'estero si facesse come si fa nelle Università. Ora nelle Università quando viene la domanda di un giovane che ha fatto gli studi all'estero, questa domanda va al Consiglio accademico che l'approva o no. Quando l'ha approvata, viene trasmessa al Consiglio superiore che secondo il regolamento può dire: è stato fatto bene o è stato fatto male, ma la deliberazione presa è definitiva, talchè in sostanza è il Consiglio accademico che decide inappellabilmente.

Per questi Istituti commerciali invece si stabilisce nella legge che ogni decisione spetti al Consiglio dell'istruzione industriale e commerciale che è in Roma, e questo dovrebbe appunto esaminare queste domande senza che prima fossero esaminate dal Consiglio didattico dei vari Istituti. Il senatore Del Giudice vorrebbe invece che la cosa fosse prima decisa dai Consigli didattici e poi venisse al Consiglio superiore perchè ne prendesse notizia. Io non avrei perciò nessuna difficoltà di associarmi alla proposta Del Giudice e me ne rimetto completamente al ministro.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Avevo dimenticato di rispondere all'onorevole Del Giudice e glie ne faccio le mie scuse.

Il senatore Dini ed io abbiamo molte volte dovuto occuparci di questa materia dei titoli. Purtroppo è assai difficile stabilire dei criteri di equipollenza. In qualche Università straniera si è arrivati perfino a delle forme paradossali di larghezza nell'ammissione degli studenti; so perfino che in una Università sono state ammesse come titoli di licenza di Istituti secondari delle licenze di caccia in lingua bulgara!

Ora, quando si tratta di Istituti di istruzione media che si avvicinano presso a poco ai nostri licei e agli Istituti tecnici, è relativamente facile stabilire la equipollenza, ma in fatto di scuole di commercio, non è così. In molte parti all'estero, e soprattutto in Svizzera, vi sono molte scuole private, istituzioni locali, e perfino famigliari che impartiscono l'istruzione commerciale.

Ora, il giudizio lasciato esclusivamente alle Facoltà potrebbe dar luogo a inconvenienti e facilmente degenerare. Perciò è meglio avere un corpo unico per tutte le scuole, anche per evitare che si stabilisca tra le varie scuole una dannosa concorrenza nell'ammettere o negare l'ammissione. Si era quindi conservata questa disposizione, ed io desidererei conservarla ancora perchè ci mette in grado di adottare una giurisprudenza più costante e di evitare un certo numero di abusi che si potrebbero verificare specialmente se qualche scuola, trovandosi ad avere una popolazione scolastica minore delle altre, sentisse il bisogno di accrescerla.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. A me pareva naturale che istituito per le scuole commerciali un Consiglio didattico, la funzione dell'esame dei titoli dovesse essere, almeno in primo grado, deferita ad esso.

Si parla di Istituti autonomi, e trovo che appunto per questo l'attribuzione modesta della valutazione della equipollenza dei titoli di studio secondario dovrebbe spettare al Consiglio didattico. Del resto non insisto, se l'Ufficio centrale e il ministro non credono di accettare questo lieve emendamento.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1912

VISCHI, *relatore*. Pare che l'onorevole ministro abbia accettato gli emendamenti presentati dal senatore Mortara e dal senatore Dini. Il primo di essi vuole che sia ben chiara la qualità che è conferita ai giovani ammessi a frequentare i corsi. Il secondo parla dei giovani italiani che abbiano studiato all'estero.

Se così fosse, proporrei che l'alinea venisse modificato così: « Sono ammessi come alunni regolari delle scuole stesse soltanto i giovani, ecc. ». All'ultimo alinea poi, invece di dire: « Saranno ammessi come alunni regolari quelli stranieri, ecc. », si potrebbe, per evitare una ripetizione, dire: « Sono ammessi del pari i giovani italiani e stranieri che abbiano compiuto un corso di studi, ecc. ».

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io ho presentato un emendamento alla Presidenza nel quale per aderire al desiderio del collega Del Giudice, che, in fondo, vorrebbe mettere questa disposizione in piena armonia con quella dei regolamenti universitari, direi alla fine dell'articolo « sentito il Consiglio didattico ».

Una voce. È una perdita di tempo.

DEL GIUDICE. Ma si ottiene lo scopo di esaminare le cose due volte.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 6 con le modificazioni proposte:

Art. 6.

Le Regie scuole superiori di commercio hanno la facoltà di rilasciare, secondo i loro rispettivi ordinamenti, e ad ogni effetto di legge, certificati di studio, diplomi di magistero e lauree dottorali.

Sono ammessi come alunni regolari delle scuole stesse soltanto i giovani che abbiano conseguito la licenza del liceo o dell'Istituto tecnico o nautico o la licenza da una Regia scuola media di commercio.

Sono ammessi del pari i giovani italiani o stranieri che abbiano compiuto all'estero un corso di studi secondari che sia titolo sufficiente per l'ammissione in scuole di grado universitario nello Stato nel quale lo hanno compiuto.

Sono pure ammessi i giovani licenziati di

una scuola italiana all'estero, che si ritengano capaci di seguire con profitto gli studi delle scuole superiori di commercio.

Il giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione è riservato al Consiglio dell'istruzione industriale e commerciale sentito il Consiglio accademico.

Pongo ai voti l'art. 6 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Il bilancio preventivo sarà trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio un mese prima che incominci il relativo esercizio, e, finché esso non sarà approvato, s'intenderà autorizzato l'esercizio provvisorio in base al bilancio dell'anno precedente.

Alla fine di ogni anno verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti giustificativi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte dei conti.

La Corte dei conti giudica di tale conto con giurisdizione contenziosa, e, in caso di richiamo o di appello, lo giudica a sezioni riunite.

Nel regolamento speciale, da approvare con decreto dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, saranno date le norme e le istruzioni per la compilazione e per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la gestione contabile, per il servizio di cassa e per quanto altro giovi a garantire il buon andamento amministrativo dei singoli Istituti.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà, con ispezioni periodiche o straordinarie, vigilare per il regolare andamento amministrativo-contabile delle scuole superiori di commercio.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Tutti coloro, i quali hanno tenuto dietro alle discussioni che lungamente sono state fatte, specialmente nell'altro ramo del Parlamento, relative alla contabilità parlamentare, alla formazione dei bilanci, sanno quanto si sia studiato per la presentazione dei documenti parlamentari all'effetto precisamente di evitare i bilanci provvisori. E parve di avere

ottenuto un gran risultato quando si riuscì a chiudere l'era dei bilanci provvisori.

Qui troviamo disposizioni per le quali il bilancio provvisorio diventa addirittura normale.

Io comprendo che per i bilanci dello Stato c'è una ragione che qui non c'è. Per il bilancio dello Stato c'è la ragione costituzionale che qui non esiste. Ma innanzitutto a me pare di potere osservare che fra le leggi generali e speciali è sempre bene che ci sia un coordinamento per ciò che attiene ai principî fondamentali dei pubblici ordinamenti.

Ma poi io dico che se non ci è qui la ragione costituzionale che impera sui bilanci dello Stato c'è una ragione amministrativa che pure consiglia di non abbandonare il principio che vale pei bilanci dello Stato, ed è questa: essere buona regola che ogni esercizio basti a se stesso e che quindi ogni bilancio si gerisca per l'esercizio per cui è votato; e questa regola mi pare si debba sempre osservare quando non vi è una vera e buona ragione per deviare.

Ora, io non vedo la ragione per cui qui si stabilisce il bilancio provvisorio come normalità dell'azienda. Non è infatti buona ragione quella che appare dalla disposizione della legge, che cioè possa in un mese non aversi dal Ministero l'approvazione del bilancio presentato dalla scuola.

Io, anzitutto, mi domando: perchè la scuola deve presentare questo bilancio solo un mese prima e non può presentarlo, *puta caso*, tre mesi innanzi? Se così si facesse, mi pare che non dovrebbe mancare mai il tempo al Ministero di approvarlo. Ma poi si tratta del bilancio di una scuola; è un bilancio che certo non è nemmeno da lontano a paragonarsi col bilancio dello Stato; è un bilancio che si può compilare in ben poco tempo e in minor tempo ancora può questo bilancio approvarsi.

È ben manifesto, mi pare, che nessuna buona ragione esiste nel caso per giustificare un'alterazione così grave a un principio certamente fondamentale nella contabilità dello Stato.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. L'articolo che discutiamo è uno dei tanti che vengono a connettersi al concetto della autonomia, della quale si preoccuparono molti colleghi, e che oggi non si sa

più se la si vuole ancora più infrenare, o allargare.

I Consigli di amministrazione, in forza di questo articolo, sentiranno il dovere di inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i propri bilanci almeno un mese prima che cominci il nuovo anno finanziario. Dovranno aspettare la definitiva approvazione del ministro; ma se l'approvazione non verrà nel mese, come potranno amministrare? Rimarranno sempre in aspettativa, senza poter adempiere ai doveri assunti? Di qui il bisogno di un rimedio.

Questo quesito venne anche discusso quando si fece la legge per il Politecnico di Torino; ma allora si adottò una conclusione ancora più radicale: si consentì al Politecnico una maggiore autonomia nel senso che esso dovesse inviare al Ministero il suo bilancio un mese prima, e che il Ministero fosse costretto ad approvarlo nel mese sotto la sanzione che, decorso inutilmente tal termine, il bilancio fosse addivenuto esecutivo.

La stessa cosa che dispone la legge comunale per talune deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte; per le quali vi è l'approvazione tacita se i prefetti non le approvano in tempo. E così il Politecnico di Torino ha potuto evitare il pericolo di un bilancio provvisorio.

Ma qui siamo di fronte ad Istituti che non possono godere tutta intiera questa indipendenza, questa autonomia, e che, per le ragioni dette ieri nella discussione generale, hanno bisogno di maggiore assistenza e di maggior controllo, ed è per questo che si è fatta la ipotesi che non potendo il ministro...

DE CUPIS. Domando di parlare.

VISCHI, *relatore*. ...dare nel mese la sua approvazione, si dovesse provvedere eseguendo in linea provvisoria il bilancio dell'esercizio precedente.

Nè è detto che, perchè la legge fa questa ipotesi, all'esercizio provvisorio si addiverrà un diritto; ciò dipenderà dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; perchè quando il Ministero nel mese avrà dato i suoi provvedimenti...

DINI. Non li darà mai nel mese.

VISCHI, *relatore*... l'amministrazione non sarà più provvisoria. Dice l'onor. Dini: c'è a prevedere che il Ministero nel mese non darà l'approvazione, e nessuno più di lui può sa-

pere questo, trovandosi in mezzo a simili amministrazioni; e allora mi dovrebbe dire il senatore De Cupis come faranno questi Istituti ad amministrare...

DE CUPIS. Come il Politecnico di Torino.

VISCHI, *relatore*... se il Ministero non restituirà loro i bilanci vistati definitivamente?

Per conto mio, poichè non ho avuto occasione di sentire l'avviso degli altri colleghi dell'Ufficio centrale, accetterei tal quale la disposizione adottata per il Politecnico di Torino; vale a dire se il Ministero nel mese non farà le sue osservazioni, il bilancio diventerà definitivo. Sarà una maniera come un'altra per dire al Ministero di affrettarsi. Noi ci auguriamo che il Ministero sia sempre retto da un giovane attivo come l'attuale ministro; ma potrebbe anche venire qualcuno che si movesse un po' tardi (*si ride*), ed è bene che egli sappia che se non si muove a tempo troverà il vangelo voltato.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io vorrei ricordare all'onor. senatore Cavasola quanto è difficile intendersi sull'autonomia. Talmente l'anima nostra è tradizionale, che appena andiamo a toccare questa questione, la più modesta concessione trova un uomo autorevole, come il senatore De Cupis, che se ne preoccupa.

CAVASOLA. Io no.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. In fondo la questione è piccolissima: qui non si tratta di miliardi da amministrare. Torino ha un bilancio di 93,000 lire, Genova 111,000, Venezia 133,000 lire.

LUCCA. Di spese fisse.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Queste spese in grandissima parte sono per il personale; le altre si riducono a qualche diecina di migliaia di lire per dotazioni di gabinetto, biblioteca, viaggi di alunni, ecc. Ora, questo bilancio deve essere approvato come preventivo dal Ministero, il consuntivo, deve poi con tutti i documenti allegati, andare alla Corte dei conti, all'infuori di altre disposizioni a tal riguardo.

Per il Politecnico di Torino abbiamo usato una certa larghezza, ed abbiamo detto che se

il Ministero non fa in tempo a rivedere il bilancio, si applica il bilancio dell'anno precedente, il quale pure è stato approvato dal Ministero ed è passato per la Corte dei conti. E qui dovremmo tornare indietro e rendere fastidioso e pesante il controllo? Con tante restrizioni, come vogliamo che questi enti funzionino liberamente?

Quindi, pur tenendo conto delle osservazioni dell'onor. De Cupis, lo pregherei di non insistere, perchè non potrei accettare limitazioni maggiori di quelle già esistenti nella legge.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Io non voglio porre limitazioni, poichè ho già manifestato l'opinione mia nel senso che si potrebbe per queste scuole adottare il sistema che si adotta per il Politecnico di Torino; e l'on. Lucca mi sta ora dicendo che io concedo più che per la disposizione della legge si vorrebbe. E prego l'on. ministro di credere che il mio spirito non è fossilizzato dalla tradizione. No, non è la *tradizionalità* che mi trattiene, ma la *razionalità*.

Si tratta, è vero, di piccoli bilanci, ma appunto per ciò mi pare che non si debba per essi fare uno strappo a certi principii normali nella contabilità dello Stato. Non capisco perchè queste scuole non possano presentare i bilanci in tempo utile, e meno ancora capisco perchè il Ministero non possa approvare questi bilanci in un mese. E non facciamo confusione: qui di consuntivo non è il caso di parlare: qui si tratta di bilanci preventivi; e, bene ha detto l'on. ministro, si tratta di bilanci che si conoscono già, poichè per la maggior parte si tratta di spese quasi consolidate. Quando anche del resto per necessità di cose, per difficoltà imprevedute, per quelle lentezze, che con minore ragione si rimproveravano innanzi al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, il Ministero non potesse giungere ad approvare in tempo questi bilanci, io credo sarebbe migliore cosa, anche per uniformità di legislazione, adottare la regola che si segue per il Politecnico di Torino.

Ho fatto questa osservazione per riportare le cose alla loro normalità ed attendo una risposta dall'on. ministro.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La ragione, per cui le scuole qualche volta, anzi quasi sempre, devono presentare i bilanci alla fine di novembre, è che esse non fanno in settembre o in ottobre quante saranno le iscrizioni di studenti. La parte più variabile del bilancio delle scuole, quella che dà loro una certa plasticità, è appunto la materia delle tasse, derivante dalla quantità di studenti iscritti.

La popolazione scolastica è fluttuante; quindi, secondo le iscrizioni, il bilancio può contare su una maggiore o minore entrata. Ecco perchè esso dev'esser mandato al Ministero alla fine di novembre, quando cioè si sono chiuse le iscrizioni. L'on. De Cupis dice: stabiliamo una disposizione anche più larga, uguale a quella già esistente per il Politecnico di Torino, che cioè il bilancio s'intende approvato.

Io vorrei andare per gradi. Il Politecnico di Torino era una sola scuola, e se ne conoscevano bene le condizioni: qui si tratta di cinque scuole differenti, che vogliamo rassodare. Che cosa c'è di strano che s'intenda approvato il bilancio dell'esercizio precedente, o, meglio, che l'esercizio si svolga sul bilancio dell'anno precedente, quando questo bilancio rappresenta una grande normalità, dal momento che esso è presso a poco lo stesso per tutti gli anni? Il bilancio infatti presenta delle piccolissime differenze che possono venire quasi esclusivamente dalle tasse scolastiche. Perciò, in fondo, è la realtà concreta che viene consacrata in questa disposizione, giacchè, come ho detto, questi bilanci non variano quasi affatto da un anno all'altro. Si tratta di disporre di entrate straordinarie che possono aversi solo per maggiori tasse pagate.

Perciò, se l'Ufficio centrale consente, io lascerei la disposizione tal quale risulta dal disegno di legge, dal momento che essa risponde alle esigenze ed alla realtà delle cose. (*Benissimo*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Relativamente a questo art. 7 prego l'onor. ministro di prendere in considerazione una proposta di modificazione, che sorge da un dubbio sull'esattezza giuridica di quanto è stabilito nel secondo capoverso.

Il conto consuntivo, a norma del primo capoverso, viene compilato ogni anno dal Consiglio di amministrazione della scuola, io suppongo, naturalmente con l'assistenza e l'opera di quel funzionario che sarà incaricato della contabilità, sotto il nome di tesoriere o di cassiere, e viene trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio coi suoi documenti giustificativi. Il Ministero, a sua volta, lo comunica, con le proprie osservazioni, alla Corte dei conti e tutto questo sta bene. Per quale scopo lo comunica alla Corte dei conti? Per il sindacato che la Corte dei conti esercita, in linea di giudizio contabile, su tutti i conti delle Amministrazioni dello Stato.

Questo dunque mi pare indubitabile e parmi dai cenni di adesione dell'onor. ministro che egli lo ammetta.

Ed allora, se le cose stanno così, a me sembra che il 2° capoverso di questo art. 7 esprima il concetto sintetizzato nelle mie ultime parole piuttosto inesattamente.

Non è certamente da addebitarne l'onor. ministro, o chi ha compilato prima di lui questo progetto di legge, perchè la disposizione è stata tolta dalla legge del 1906 per il Politecnico di Torino. Ma dal punto di vista della legge sulla Corte dei conti e delle attribuzioni della Corte dei conti, in rapporto ai conti delle Amministrazioni dello Stato, questa è una formula inesatta. La Corte dei conti giudica sempre con giurisdizione contenziosa, in materia di conti, e il suo procuratore generale rappresenta l'amministrazione dello Stato contro il contabile, o contro l'amministrazione speciale da cui il conto è reso. Però questo giudizio, secondo l'articolo 34 della legge del 1862, che è la legge organica della Corte dei conti, è pronunciato in prima ed unica istanza. Per i soli conti dei ricevitori provinciali è stabilito nella legge comunale e provinciale all'articolo 300, che il conto è esaminato dalla sezione III della Corte dei conti in prima istanza, e essendovi appello dalle Sezioni riunite. Ma si capisce che l'importanza di quei conti giustifica questo provvedimento eccezionale.

Nella legge sul Politecnico di Torino e in qualche altra legge di minore importanza, come quella per la scuola di granicoltura di Rieti e in un regolamento che è stato recentemente approvato per una scuola di bieticol-

tura, è stato ripetuto integralmente questo articolo della legge comunale e provinciale; ma, come ho detto, ciò è inesatto. Se è un conto che rende la pubblica amministrazione e sul quale la Corte dei conti deve pronunziare il suo giudizio, come sui conti delle Amministrazioni dello Stato, il 2° capoverso dell'art. 7 deve essere modificato presso a poco così: « La Corte dei conti giudica di tale conto come degli altri conti delle Amministrazioni dello Stato, in prima ed unica istanza ».

Faccio questa osservazione benchè effettivamente fino ad oggi, per quanto mi consta, dal 1906, data della legge per il Politecnico di Torino, nessuna contestazione sia avvenuta, nessun appello sia stato proposto alla Corte dei conti, e quindi non vi sia stata occasione a rilevare nessun inconveniente. Per altro, trattandosi di un errore di diritto amministrativo, è bene che ora che stiamo studiando di conferire esattezza tecnica e giuridica a questa legge, sia tagliato corto a simile errore perchè non si perpetui in altre leggi e perchè non si sovraccarichi la giurisdizione contenziosa della Corte dei conti di affari poco importanti e non giustificati da necessità di migliore controllo amministrativo.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dichiaro che trovo le osservazioni fatte dall'on. senatore Mortara giustissime. Del resto la sua autorità di giurista rendeva inutile questa mia dichiarazione. La disposizione era diventata consuetudinaria, ma poichè il rilievo giustamente è stato fatto, accetto l'emendamento proposto, sicuro che anche l'Ufficio centrale sarà del mio parere.

PRESIDENTE. Prego il senatore Mortara di farmi pervenire per iscritto il suo emendamento.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. Anche a nome del collega Mortara, dichiaro che si accetta una dicitura quale ci è suggerita dal collega Polacco. Prego però l'onorevole Presidente di voler sospendere la votazione su questo articolo per darci tempo di formulare d'accordo l'emendamento.

PRESIDENTE. Resta allora sospeso quest'articolo settimo. Passeremo ora alla discussione dell'art. 8 che rileggo:

Art. 8.

I professori delle scuole superiori di commercio sono *ordinari, straordinari e incaricati*.

Le sole cattedre di materie fondamentali a norma dell'art. 9 potranno essere coperte da insegnanti con grado di ordinario e con grado di straordinario.

(Approvato).

Art. 9.

Le Sezioni delle cinque scuole superiori, che rilasciano lauree commerciali, dovranno avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi.

Sono fondamentali le seguenti materie:

- 1° Istituzioni di diritto privato;
- 2° Diritto commerciale ed industriale. Diritto marittimo;
- 3° Istituzioni di diritto pubblico. Diritto internazionale;
- 4° Economia politica. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 5° Statistica metodologica, demografia e statistica economica;
- 6° Banco modello;
- 7° Politica commerciale e legislazione doganale;
- 8° Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata;
- 9° Matematica finanziaria;
- 10° Merceologia;
- 11° Geografia economica e commerciale. Storia del commercio.

Saranno inoltre insegnate almeno quattro lingue moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo) e gli studenti dovranno superare l'esame almeno su due. Potranno però scegliere altre lingue, quando venissero impartite.

I corsi dell'insegnamento, di cui ai numeri 4, 5, 8, 9, 10 e 11 saranno integrati da corsi obbligatori di esercitazione pratica.

Nel regolamento in esecuzione alla presente legge saranno indicati gl'insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali esistenti presso le singole scuole od Istituti superiori di

commercio, giusta i Regi decreti di istituzione o di ordinamento, di cui all'art. 1.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge disciplinerà pure la durata e l'ordinamento degli insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, nonchè la procedura degli esami speciali e di laurea.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Dopo la modificazione apportata all'art. 1, mi pare che debba essere modificato il penultimo comma di quest'articolo.

Questo penultimo comma parla delle altre sezioni speciali esistenti presso le singole scuole ed Istituti superiori di commercio giusta i Regi decreti di istituzione o di ordinamento di cui all'art. 1.

Ora, di queste sezioni speciali alcune le abbiamo volute espressamente escludere coll'emendamento all'art. 1 e mi pare quindi che si dovrebbe dire semplicemente così:

« Nel regolamento in esecuzione alla presente legge saranno indicati gli insegnamenti fondamentali esistenti presso le singole scuole o istituti superiori di commercio di cui all'art. 1.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Signori senatori. Se la legge non dovesse ritornare all'altro ramo del Parlamento io mi sarei peritato molto di chiedere una modificazione all'art. 9 della legge stessa; ma dal momento che la legge dovrà ritornare all'esame della Camera elettiva, io mi permetto di richiamare la vostra attenzione sull'opportunità di un esame, e da parte dell'egregio ministro e da parte del Senato di quello che è il contenuto di quest'articolo 9.

Quest'articolo 9 dice: « Le sezioni delle cinque scuole superiori che rilasciano lauree commerciali dovranno avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi ».

Suppongo che qui le parole « insegnamenti fondamentali » abbiano lo stesso valore che hanno nell'art. 3 della legge universitaria del 19 luglio 1903, che quindi vogliano dire che queste sono le materie obbligatorie, sopra le quali debbono essere resi gli esami per ottenere le lauree, ed allora osservo che questi insegnamenti fondamentali sopra le materie elencate negli undici numeri dell'art. 9 contengono

in buona sostanza sedici insegnamenti, dei quali ben sei hanno attinenza al diritto. Perchè noi abbiamo:

1° istituzioni di diritto privato;

2° diritto commerciale ed industriale;

3° diritto marittimo;

4° istituzioni di diritto pubblico;

5° diritto internazionale;

6° diritto finanziario;

ed infine legislazione doganale, che è pure una partita legale.

Non pare all'onor. Ministro e non pare al Senato che questo programma dia un'eccessiva importanza alla parte legale, rendendo, per ragione necessaria di cose, meno ampio lo svolgimento di tutto quello che è l'insegnamento tecnico e pratico?

Per poco che voi altri consentiate a ciascuno di questi insegnamenti di orario settimanale, non dico che vogliate consentire tre ore la settimana, ma anche due ore che è il minimo, sopra un massimo di orario settimanale di trenta-sei ore di scuola, almeno quattordici vengono ad essere assorbite da questi insegnamenti.

Ora, il signor ministro ed i colleghi insegnano a me che noi abbiamo bisogno di scuole di commercio che non insegnino a fare l'avvocato; lasciatemelo dire (sono uno dell'innumere ceto degli avvocati), di avvocati ne abbiamo troppi in Italia mentre manchiamo di commercianti bene esercitati, bene agguerriti nelle lotte della concorrenza internazionale. Mentre sovrabbondiamo di avvocati, è proprio necessario, utile che nelle scuole di commercio si faccia così larga parte all'insegnamento d'indole giuridica? E allora delle due cose l'una: o il ministro e gli egregi colleghi dell'Ufficio centrale mi chiariscono la portata dell'art. 9 in senso molto restrittivo e che quest'ostentazione di 7 titoli si riduce a ben poca cosa, come ora avviene nella scuola di Genova, che, in 26 anni di prova, ha dato (assieme a quella di Venezia) uomini che dirigono aziende commerciali e marittime, e ha dimostrato di essere produttrice di commercianti veramente buoni, di buoni negozianti, di buoni direttori di aziende finanziarie e marittime, ed allora tutta la materia legale si restringe all'insegnamento di un unico professore, ed allora vuol dire che a questo si dà un sovraccarico: vuol dire che i sette insegnamenti li riduciamo a poche ore di scuola.

Oppure i sette insegnamenti vogliono essere impartiti sul serio e, se date tre ore di insegnamento per ciascuno, sono 21 ore, se ne date due sono 14. Ora più che sei ore di scuola giornaliera non farete subire a nessuno scolaro. Ditemi: che cosa resta per imparare il banco modello, la merceologia? le quali sono molto più importanti in pratica delle istituzioni di diritto privato, o di diritto pubblico, perchè il negoziante di grano deve conoscere il grano; perchè il produttore di ferro e di acciaio deve sapere che cosa negozia; perchè i negozianti di noli bisogna che conoscano tutte le contingenze in cui si svolge il mercato del traffico marittimo, più di quello che abbiano bisogno di avere delle nozioni di diritto pubblico o privato che possono attingere da competenti professionisti quando loro occorrono.

Signori senatori e onorevole ministro, se voi credete che si possa restringere questo insegnamento di indole giuridica praticamente in modesti confini, non vi pare che, giacchè la legge deve essere ritoccata, si potrebbe ridurre questo testo di legge ad una migliore lezione, ad una lezione che desse meno l'impressione che si vogliano insegnare, per metà delle ore scolastiche, le materie legali, lasciando che appunto la materia della merceologia, della geografia economica e commerciale e della legislazione doganale (questa sì che è interessante) la materia della ragioneria generale e della ragioneria applicata, trovino tutto quello svolgimento che devono evidentemente trovare.

Vado avanti. L'articolo, a mio sommo avviso, merita qualche altra correzione. In esso è detto:

« Saranno inoltre insegnate almeno quattro lingue moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo) e gli studenti dovranno superare l'esame almeno su due. Potranno però scegliere altre lingue quando venissero impartite ».

Permettetemi di dire che due lingue non bastano se non le precisate; perchè se non le precisate le due lingue saranno le due lingue latine: la francese e la spagnola, facilissime ad apprendersi, poco utili praticamente.

E poi il francese tutti lo devono sapere, perchè gli alunni arrivano alla scuola superiore di commercio o dopo il corso tecnico, dove lo hanno studiato, o dopo il ginnasio e il liceo, dove pure il francese si studia.

Lo spagnolo è una lingua assai facile a impararsi e non apre che un orizzonte mercantile molto limitato, cioè per una parte dell'America del Sud.

Badate, o signori, che il linguaggio internazionale marittimo è l'inglese; non c'è più una polizza di carico redatta in Italia, in Francia, in Svizzera pel transito, o in Germania, o in qualunque altro luogo che non sia scritta in inglese. Dunque lo studio della lingua inglese è assolutamente necessario. O mettete per obbligo lo studio di tre lingue come si è fatto a Genova (a Genova se si vuole ottenere la laurea bisogna parlare e scrivere tre lingue); se no stabilite che una delle due lingue obbligatorie sia l'inglese perchè è necessario assolutamente per il commercio internazionale, soprattutto marittimo, che la lingua inglese sia conosciuta.

L'inglese è la lingua commerciale non solo degli inglesi, delle Indie e dell'America del Nord, ma è la lingua internazionale marittima, quella che si parla esclusivamente ogni qualvolta si ha da svolgere un negozio d'indole marittima.

Andiamo ancora avanti. « I corsi degli insegnamenti di cui ai numeri 4, 5, 8, 9, 10 e 11 saranno integrati da corsi obbligatori di esercitazione pratica ».

Io, nella mia assoluta incompetenza, mi permetto di dubitare che si possano fare delle esercitazioni pratiche di economia politica, di scienza delle finanze e di diritto finanziario, che sarebbero quelle della materia designata al n. 4.

Non le conosco queste esercitazioni pratiche; ma certamente saranno possibili se l'autore della legge le ha inserite in questo articolo; saranno possibili anche le esercitazioni pratiche di geografia economica e commerciale; ma perchè non fare le esercitazioni pratiche del banco modello le quali da tanti anni, con tanto utile, sono praticate a Genova e sono appunto quelle esercitazioni che più richiedono di esser fatte? O nel capoverso non si parla affatto di esercitazioni pratiche, o se se ne vuol parlare si deve dire (*interruzione del senatore Chironi*), si deve dire, onor. Chironi, che oltre gli insegnamenti richiamati nel capoverso, anche quelli di banco modello debbono essere integrati colle esercitazioni pratiche.

A Genova sono assegnate tre ore per setti-

mana alla esercitazione pratica del banco modello; ed è in questo modo, seguendo queste esercitazioni, che si impara a fare il banchiere; non leggendo un trattato di diritto commerciale, non leggendo un trattato di diritto finanziario, non leggendo un trattato sul modo con cui si possa svolgere un determinato commercio, si impara a svolgerlo, ma con la pratica, studiando la polizza di carico, apprendendo lo sconto; sapendo fare il *borderau*, tenendo il libro; è questa la scuola pratica che si fa nell'istituto di Genova. Io quindi chiedo che venga aggiunto nel capoverso anche il richiamo del n. 6, perchè le esercitazioni di banco modello sono quelle che hanno dato finora quell'ottimo esito, nella formazione di competenti per l'esercizio pratico delle banche, che si è avuto dalla scuola genovese.

A questo proposito, e a nome anche degli onorevoli colleghi Astengo, Maragliano, Canevaro, Piaggio, Bensa, Salvarezza e Cavasola, che me ne hanno dato onorevole incarico, io presento un ordine del giorno, chiedendone il consenso al ministro ed il suffragio all'autorità del Senato.

L'ordine del giorno è chiaro assai, e spiega nettamente le intenzioni dei proponenti:

« Il Senato invita il ministro a voler provvedere nella compilazione del regolamento previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 9 in guisa che l'ordinamento degli insegnamenti di ragioneria, banco modello, e di merceologia nella scuola superiore di commercio di Genova, sia mantenuto quale colà è attualmente, senza apportare alcuna riduzione di orario o diminuzione di personale o di spesa, modificandolo solo d'accordo col Consiglio direttivo locale ».

Abbiamo 26 anni di esperienza di una scuola che ha dato buoni frutti, e soprattutto perchè il suo insegnamento fu integrato da questi elementi pratici, domandiamo al ministro, che deve col regolamento determinare, secondo l'ultimo capoverso dell'art. 9, la durata e l'ordinamento degli insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, di darci l'impegno che il Governo manterrà il carattere, la fisionomia, che questa scuola ha avuto finora, e quindi ci assicurerà che la sua produzione continuerà ad essere quale è stata finora, con soddisfazione del commercio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Io avevo chiesto la parola per parlare sopra il penultimo comma, che l'on. Dini propone di modificare. Se però dinanzi all'importanza della questione sollevata dall'onor. senatore Rolandi-Ricci, relativa al comma antecedente, il Senato consente che io prenda la parola successivamente per permettere all'on. ministro di trattar subito questa questione, mi riservo di parlare dopo.

PRESIDENTE. Sta bene; ella parlerà dopo.

CHIRONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Prendo la parola sol per rispondere qualche piccola osservazione a quanto or lamentò il collega Rolandi-Ricci in rispetto all'abbondanza, ch'egli disse stranamente inopportuna, degli insegnamenti giuridici designati in quest'articolo; e qualche considerazione soggiungerò poi in riguardo al « Banco modello », che è materia per cui non sarebbero ordinate esercitazioni pratiche.

Per ciò che si riferisce a quella che all'onorevole collega pare abbondanza, sconveniente al fine della scuola, degli insegnamenti giuridici che si vorrebbero porre come fondamentali nella sezione commerciale, dirò all'avvocato insigne, e al collega amico, che ormai il diritto segue talmente la vita, e che ogni atto di commercio determina tante e tali figure, tutt'altro che semplici, di rapporti giuridici, ch'è bene che il commerciante, non il piccolo mercantuccio delle scuole medie, ma il grande commerciante, come intendiamo che debba uscire formato dalle scuole superiori, ricco di tutte le energie necessarie a veramente ed efficacemente rappresentare lo sviluppo dell'economia e dell'industria nazionale, è bene, è necessario, ripeto, che questo commerciante, con la cultura tecnica ed economica abbia quella più che mezzana cultura giuridica, che abbisogna per poter integrare l'intelligenza sua, rendendola atta alle maggiori iniziative, e indirizzandola e rafforzandola nelle azioni rispondenti all'arditezza del pensiero.

Il collega Rolandi-Ricci mi ricorda l'esempio di Genova.

Certo, ricordare Genova è argomento di non lieve importanza: ed ha valore quanto potrebbe averne il ricordare l'esempio della scuola di Venezia, che è davvero la scuola madre. Or bene, si potrà dire che nella grande scuola genovese gli insegnamenti sono disposti secondo i fini speciali che persegue: ma il collega ed amico Rolandi-Ricci mi consentirà ch'io gli ricordi, cosa che del resto nella sua moltissima cultura egli ben sa, quanto avviene nelle scuole commerciali superiori germaniche. In questi programmi pongono molti insegnamenti giuridici come fondamentali, e in tale estensione di numero e di contenuto da essere quasi uguali a quelli dati nelle Università.

Che direbbe l'onorevole collega se gli ricordassi che nella scuola di Mannheim venne ultimamente introdotto un corso di codice civile tedesco che dura un biennio? Cosa mi direbbe se gli ricordassi che in questa ed in altre scuole tedesche son posti nei programmi gl'insegnamenti di procedura civile e di ordinamento giudiziario comparato? Cosa mi direbbe se gli dicessi che nella scuola di Mannheim fra gl'insegnamenti ordinati è anche posto un corso specialissimo sulla concorrenza illecita?

Del resto, il mio onorevole amico vive in Genova, in una città ch'è uno dei maggiori empori, con fortuna nostra, del commercio non solo paesano ma internazionale: e sa che i grandi e spesso anche i piccoli commercianti si può dire che non movano passo alcuno senza che abbiano l'avvocato accanto. Ora egli permetterà ch'io gli dica che se questo bisogno della cultura giuridica è talmente sentito da costringere il commerciante a ricorrere, pressochè ad ogni momento, al suo avvocato consulente (tant'è che le maggiori ditte, e molte fra le piccole, hanno oramai quasi ai loro stipendi un avvocato che le consigli), è giusto che nelle scuole superiori di commercio, dove si vogliono formare i grandi commercianti, si dia con semplicità e pratico avviamento questa complessità di cultura giuridica, che ben servirà a chi l'ha, per pensare di propria testa la gravità ed il valore giuridico degli atti cui si accinge.

Del resto, il collega Rolandi-Ricci avrà notato che il ministro ha facoltà di esaminare se e come questi insegnamenti si possano raggruppare secondo i bisogni delle diverse scuole; come ha facoltà di provvedere per distinguerne

qualcuno sgruppandolo dagli altri, se così impongano affinità di materie o le speciali condizioni della scuola e le tradizioni ch'essa ha. Certamente l'onorevole ministro nella sua giustizia, e nel rimaneggiamento dei diversi statuti che alle scuole si riferiscono, rimaneggiamento che già ha dichiarato di fare quando regolerà l'esecuzione della legge, vedrà come temperare questa che potrebbe parere soverchia abbondanza di materie con le necessità delle singole scuole che insieme ai fini generali, hanno pure un fine proprio: in riguardo alla quale singolarità, quella che parrebbe abbondanza di materie, in effetto non lo sarebbe.

E per quel che si riferisce alle esercitazioni di banco modello, l'onorevole collega Rolandi-Ricci ha pensato, quando accennava a me, che io ignorassi che nell'ottima scuola di Genova si fanno esercitazioni di banco modello. Ma lo so benè, perchè il mio ufficio mi obbliga ad aver notizie buone della pratica delle nostre scuole superiori di commercio. Senonchè, l'insegnamento di banco modello non ha avuto nel disegno di legge ricordo per l'obbligo delle esercitazioni, perchè è una esercitazione continua per se stessa.

Come si farebbe ad insegnare una scienza di banco modello? Non è possibile: la materia del banco modello, è, ripeto, esercitazione per sè. So anch'io, senza essere tecnico, che in rispetto al contenuto di questo insegnamento le idee variano parecchio, a seconda degli insegnanti, e così so che in Genova chi autorevolmente lo professa lo intende come teoria applicata di negoziazioni commerciali: so che altri pure autorevolmente lo intendono come pratica della vita bancaria ed attuariale: ad ogni modo è, come dicevo, un'esercitazione continua, e non può essere che tale. Parve perciò superfluo che per tal materia si dicesse di esercitazioni speciali: non vi è una scienza di banco modello, come non vi è una scienza di ragioneria: nella scuola di Genova come in ogni altra, il banco modello non si può concepire se non come pratica, e pratica fondamentale, se non come corso di esercitazioni organicamente disciplinate e condotte.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Non ho detto mai all'onorevole Chironi che egli ignorasse qualche cosa:

so che egli sa tutto quello che deve sapere e lo sa sempre a tempo. Io ho richiamato l'attenzione dell'onor. Chironi sul fatto che nell'art. 9 della legge fossero richiamati per la necessaria integrazione con le esercitazioni pratiche, gli insegnamenti enumerati ai paragrafi 3, 4 e 5 e fosse dimenticato il n. 6. Se non l'avessi fatto lo farei ora perchè l'onor. Chironi è forse meno esattamente informato quando asseriva che il banco modello è insegnamento puramente pratico, tanto è vero che nell'istituto di commercio di Genova c'è un insegnamento teorico ed un insegnamento pratico; e tanto questo è possibile che l'insegnamento teorico di banco modello dà luogo all'insegnamento del modo come si instaura la contabilità in una Banca e l'insegnamento pratico di banco modello indica come si eseguono le operazioni bancarie. Cosicché le esercitazioni pratiche sono una cosa ben distinta dall'insegnamento teorico.

È desiderabile quindi che nell'art. 9 sia detto che anche le esercitazioni pratiche di banco modello debbono integrare l'insegnamento teorico di banco modello.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non credevo proprio che un giurista valoroso come il senatore Rolandi-Ricci (è proprio vero che si finisce per non amare le cose che si fanno sempre!) venisse a proporre una riduzione di un insegnamento di diritto. Io ho sott'occhio i programmi di tutte le scuole di commercio straniera, soprattutto di quelle germaniche che sono state ieri indicate come le migliori, e posso dire che non vi è alcuna scuola superiore di commercio che non abbia almeno quegli insegnamenti di diritto da noi richiesti; anzi quasi tutte ne hanno di più. Quindi gli insegnamenti di diritto che sono indicati nel disegno di legge rappresentano un minimo strettamente necessario. Come si può fare un insegnamento di diritto commerciale senza la conoscenza almeno degli elementi di diritto privato? Come si può fare a meno di un insegnamento, sia pure elementare, di diritto pubblico e di diritto internazionale?

Il senatore Rolandi-Ricci faceva un calcolo sul numero delle ore di insegnamento. Ma le ore vanno ripartite per tutti gli anni di corso

e non si possono riferire soltanto ad un anno. Questi insegnamenti saranno graduati secondo gli anni di corso e lo saranno dal regolamento. Al primo anno si metterà (per ipotesi, s'intende, giacché in questa materia non è assolutamente possibile improvvisare) al primo anno si metterà un insegnamento di diritto privato, al secondo anno un insegnamento di diritto commerciale e industriale, che diventerà diritto marittimo al terzo; all'ultimo anno si potrà mettere un insegnamento di diritto pubblico. Gli insegnamenti si graduano e si graduano anche le ore. E in questa materia non è bene che una legge metta dei cancelli molto rigidi: tutto questo potrà esser fatto col regolamento, salvo poi, se il regolamento non dovesse rispondere in tutto alla realtà, a modificarlo quando occorra. La legge è più inflessibile, più rigida, mentre il regolamento presenta una maggiore plasticità e quindi una maggiore possibilità di riforme.

Del resto, è tutta questione che dipenderà specialmente dagli insegnanti. Anche gli insegnamenti di carattere più dottrinario debbono essere fatti con criteri di praticità, quando si tratta di studii di applicazione. Sarà quindi la selezione degli insegnanti che determinerà la efficacia di questi insegnamenti.

Il senatore Rolandi-Ricci ha mosso questione sul terz'ultimo comma, in ordine ai corsi di cui ai numeri 3, 4, 5, ecc., che saranno integrati da corsi obbligatori di esercitazione pratica.

Non ho nessuna difficoltà a togliere questo capoverso, in quanto è nel regolamento che si potrà meglio disciplinare tutta questa materia.

Quindi, accettando le osservazioni fatte dall'on. senatore Rolandi-Ricci, se l'Ufficio centrale consente, si potrà togliere il terz'ultimo comma con riserva di tener conto nel regolamento di tutte le fatte osservazioni.

In quanto alla legislazione doganale, io non la unirei con gli insegnamenti di diritto. Si tratta, è vero, di un insegnamento che prende il nome di *legislazione*, ma in realtà si tratta di un insegnamento doganale, assolutamente indispensabile per i commercianti di un paese come il nostro che ha sì largo traffico con l'estero.

In quanto infine all'ordine del giorno, io mi permetto di ricorrere al sottile ingegno di un giurista come l'on. Rolandi-Ricci, per pregarlo

di non insistervi, giacchè esso metterebbe in una situazione molto imbarazzante il ministro ed il Governo.

Rileggo l'ordine del giorno:

« Il Senato invita il ministro a voler provvedere nella compilazione del regolamento previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 9 in guisa che gli insegnamenti di ragioneria, banco modello, e di merceologia nella scuola superiore di commercio di Genova siano mantenuti quali colà sono attualmente, senza apportare alcuna riduzione di orario o diminuzione di personale o di spesa, modificandoli solo di accordo col Consiglio direttivo locale ».

A parte la situazione molto imbarazzante in cui il ministro si troverebbe in queste trattative da farsi per determinare nel regolamento tutte queste condizioni, noi ammetteremmo che in una così alta manifestazione del potere politico, qual'è la determinazione delle norme del regolamento, non si potesse in alcun modo far a meno di un accordo preliminare col Consiglio di amministrazione di un ente privato, che verrebbe in tal modo a partecipare direttamente a così gravi atti di Governo. Non potrei poi accettare quest'emendamento per un altro ordine di considerazioni.

Se il senatore Rolandi-Ricci insiste nel volere che si faccia voto e si richieda al ministro che gli insegnamenti della computisteria, della ragioneria, della merceologia, ecc. siano sviluppati nel modo più largo, io accetto senz'altro la sua raccomandazione, ma non posso dire che per la scuola di Genova debba regolarmi in un dato modo. Io sento la mia responsabilità, e nulla vorrei togliere alla scuola di Genova, ma d'altra parte non posso dire che per stabilire nel regolamento queste norme vi debba essere un accordo preliminare col Consiglio direttivo di una qualsiasi scuola.

Io ho sempre parlato contro ogni forma di esagerazione negli insegnamenti che non sono la base e la vita di queste scuole. L'onorevole Rolandi-Ricci ed io siamo d'accordo nel concetto essenziale, ma bisogna tener conto che qui non è possibile adottare la formula da lui proposta.

Accettando come raccomandazione questo ordine del giorno, io credo debba il senatore Rolandi-Ricci appagarsene.

In quanto all'osservazione fatta sull'insegna-

mento delle lingue, io convengo in ciò che dice l'on. Rolandi-Ricci. Purtroppo la difficoltà in queste scuole è, che quando gli studenti sono obbligati a scegliere tra due materie, scelgono la più facile, non per la materia, ma per l'insegnante. Può accadere che la lingua inglese sia insegnata da un professore tollerante; ebbene, essa sarà certo preferita anche allo spagnolo! Si tratta di questione di persone.

Si chiede ad ogni commerciante la conoscenza di sole due lingue, quando ve ne è una che è di conoscenza comune a tutti coloro che hanno fatto scuole secondarie, cioè il francese, che, magari rudimentalmente, da tutti è conosciuto. Se il senatore Rolandi-Ricci propone un emendamento per stabilire la obbligatorietà di tre lingue, io non ho difficoltà ad accettarlo, visto che in alcune scuole questa disposizione è stata già adottata con buon risultato.

Debbo ancora dire qualche cosa su quanto riguarda il banco modello. La ragione per la quale tra le esercitazioni obbligatorie non era stato parlato del banco modello sta in questo, che noi credevamo tutti che il banco modello fosse un insegnamento costituito da sole esercitazioni pratiche senza alcun contenuto teorico. Ma purtroppo ogni cosa si eleva a scienza, ed anche il banco modello si vuole ritenere una scienza, mentre non è che una esercitazione pratica!

Ad ogni modo, siccome d'accordo coll'Ufficio centrale propongo la soppressione dell'ultimo comma di quest'articolo, cade ogni controversia.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Ringrazio l'onor. ministro della sua risposta. Consento a convertire l'ordine del giorno da me proposto in semplice raccomandazione, non dubitando in nessuna guisa che l'onor. ministro ne terrà conto. A spiegazione del perchè sia sorto quell'ordine del giorno sappia l'onor. ministro che un insegnamento fondamentale, che è proprio quello della ragioneria applicata, a Genova è insegnato per quindici ore settimanali, mentre in altre scuole l'insegnamento è solo di sette od otto ore. Ecco il gran divario che caratterizza l'insegnamento della scuola di Genova.

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Sempre sull'art. 9 dirò poche parole. Le questioni che ad esso si riferivano si possono dire quasi esaurite, perchè l'onorevole ministro ha avuto la cortesia di volerci seguire nel chiarire i dubbi e gli equivoci che possono esservi qua e là.

Richiamo però la sua attenzione e quella del Senato sopra un fatto importante: in questo articolo si parla specificatamente di sezioni, e nel penultimo comma si dice: « esistenti presso le singole scuole ed Istituti superiori ».

L'art. 1° che abbiamo già approvato, d'altra parte vuole che per istituire nuove sezioni, ci vogliono leggi nuove: ora tutto questo farebbe presupporre che vi fosse un punto di partenza nello accertamento di queste sezioni, mentre nella legge un punto di partenza non esiste affatto.

Che cosa sono queste sezioni, quante ve ne sono?

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio (interrompendo)*. Venezia.

MARAGLIANO. Ora vengo a questo.

Quante ve ne sono, quante ve ne potranno essere?

All'onorevole ministro, il quale qui in questa occasione dimostra, come sempre in ogni atto della sua vita, la massima sincerità, non può sfuggire una cosa: nelle scuole finora esistenti, sotto la denominazione di sezione di commercio, venivano impartiti, effettivamente, gli insegnamenti pertinenti alla Banca, gli insegnamenti bancari.

È supponibile, per esempio, supporre, che la scuola superiore di Venezia, non avendo avuto finora che una sezione di commercio, non abbia e non abbia sempre effettivamente gl'insegnamenti bancari.

Ebbene la scuola di Venezia dovrà domandare una legge apposita perchè le venga riconosciuto quello che effettivamente ha in fatto mentre non lo ha nominativamente. Ed io dico, non ha effettivamente, perchè questa denominazione di sezione bancaria è comparsa la prima volta nel decreto del novembre 1911 per Roma.

Per lo addietro l'insegnamento esisteva senza che apparisse l'esistenza di sezione bancaria nelle tavole di istituzione. L'on. ministro ben comprende che in una scuola superiore di com-

mercio, in città pratiche, come Venezia e come Genova, di commercio, esistevano senza dubbio gli insegnamenti bancari.

E non deve sfuggire poi che questa legge è stata presentata alla Camera dal ministro Raineri in febbraio del 1911, quando esisteva nelle scuole di commercio uno stato di fatto differente. Poi venne il decreto sulla scuola di Roma nel novembre dello stesso anno, dopo che già la legge era stata presentata e prima che l'on. Nitti la modificasse.

In questo decreto comparisce la differenziazione di questa sezione bancaria, e poi fa capolino nella legge modificata una sezione bancaria che non era mai esistita.

Ora, io dico: sia questo ben definito dal regolamento. Non facciamo questione di nomi, on. ministro, non questione di etichette. Io vi domando: se per riconoscere a Venezia e a Genova l'esistenza di una sezione bancaria ne fate una questione nominativa, si cade in un equivoco ed anche in una ingiustizia e per creare un privilegio alla scuola di Roma, basato sopra un equivoco.

Per concretare quindi il mio modo di vedere in proposito propongo di modificare il comma relativo dell'art. 9 così:

« Nel regolamento in esecuzione alla presente legge saranno indicati gli insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali esistenti presso le singole scuole od Istituti superiori di commercio giusta gli insegnamenti finora dati in conseguenza dei decreti che regolano ed ordinano attualmente tali Istituti ».

Insomma quello che domando è questo: tenete conto di quello che effettivamente gli Istituti ora fanno e non l'etichetta che hanno dato ai loro insegnamenti.

Io non dico altro. Ma voi, on. ministro, nella vostra giustizia, riconoscerete che se gli insegnamenti che si danno effettivamente, sono pertinenti ad una sezione, che per caso ora è stata con una speciale denominazione differenziata, essi devono essere riconosciuti nella loro essenza.

Del resto, se abbiamo una legge che vuole delle sezioni nelle scuole superiori di commercio, dica quali devono essere, e siccome io credo molto ben fatto, il rimettersi, come ha fatto il ministro per le altre sezioni, al regolamento, lasciamo pure che il regolamento sta-

bilisca alla prima applicazione della legge quale sia lo stato di fatto di ogni scuola.

Infine si chiede di constatare le cose come sono nella loro obbiettività, e questo, e non altro, sia il punto di partenza della nuova vita di ogni scuola innanzi alla nuova legge. E stabiliamo il punto primo di partenza, che ora non esiste.

Ecco la questione che presento all'onorevole ministro e che sottometto alla sua equità e alla sua sincerità.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È bene che il senatore Maragliano si persuada facilmente che la questione da lui fatta è in gran parte caduta.

L'art. 1 del disegno di legge, così come è stato emendato, lascia in vita soltanto le sezioni esistenti presso la scuola superiore di commercio di Venezia. Tutti gli statuti delle singole scuole, come ho dichiarato, dovranno essere riveduti, in seguito all'applicazione della legge e del regolamento, nè potrà esservi sezione alcuna la quale rilasci titoli differenti dall'unico titolo comune che si ha presso le scuole superiori di commercio. Con ciò non deve in alcuna guisa pregiudicarsi l'avvenire, nè dovremo ritenerci chiusi in un carcere senza uscita.

Domani, ad esempio, la scuola di Genova, valendosi delle disposizioni della legge, o la scuola di Torino o di Roma, se vorranno, potranno istituire degli insegnamenti complementari, senza però poter rilasciare lauree speciali di qualsiasi natura, ma soltanto dei certificati attestanti che il giovane ha fatto questi studi speciali. Perchè non potrebbe essere istituito nelle scuole di Genova o di Torino o di Roma qualche insegnamento speciale, per esempio, quello dei trasporti ferroviari, affidato ad uno specialista di valore? (È cosa questa che a un ministro non può che far piacere). Ed allora non è male che questa scuola possa rilasciare alle persone che conseguono la laurea un certificato che lo studente ha fatto questi studi speciali.

Ripeto però che tutte le scuole superiori di commercio rilasceranno tutte lo stesso diploma, che non potrà aver valore differente da scuola

a scuola e non conterrà altre indicazioni speciali.

Con queste dichiarazioni, io spero che il senatore Maragliano potrà ritirare il suo emendamento, perchè nel concetto essenziale credo che siamo d'accordo.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha fornito, e dopo queste dichiarazioni la modificazione all'art. 9 diventa perfettamente inutile, dal momento che non si potrà rilasciare che un diploma uguale da tutte le scuole, avendo tutte gli stessi insegnamenti fondamentali.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Se ho ben compreso le dichiarazioni dell'on. ministro sull'articolo in discussione, da queste deriverebbe la conseguenza di eseguire una modificazione di carattere semplicemente formale, dalla quale verrà vantaggio alla chiarezza e alla precisione della legge.

Nella prima parte di questo art. 9 invece di dire: « Le sezioni delle cinque scuole superiori, che rilasciano lauree commerciali, dovranno avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi », bisognerebbe dire: « Gli istituti e le scuole superiori di commercio, per l'effetto del conferimento delle lauree commerciali, dovranno avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata di corsi ».

Prego particolarmente l'on. ministro di accettare la sostituzione della parola « conferire » o « conferimento », alla espressione: « rilascio di lauree », perchè mi sembra locuzione più corretta.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore Mortara di inviare alla Presidenza il suo emendamento scritto.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Dalle dichiarazioni dell'onorevole ministro appare che oramai di vere e proprie sezioni, diverse dalla commerciale, non può parlarsi che per Venezia, posto che abbiamo eliminato nell'art. 1 l'accenno alla sezione amministrativa che esiste a Roma; ed allora mi

pare che l'articolo, nel capoverso penultimo, vada formulato così: « Nel regolamento in esecuzione della presente legge, saranno indicati gli insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali esistenti presso la scuola superiore di commercio di Venezia ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. Credo che sarebbe opportuno, poichè in principio dell'articolo si dice: « Sono fondamentali le seguenti materie », dire anche in seguito: « Sono inoltre insegnate almeno quattro lingue, ecc. ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Borgatta, di dar lettura dell'art. 9 così modificato.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Art. 9.

Gli Istituti e le scuole superiori di commercio per il conferimento delle lauree commerciali devono avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi.

Sono fondamentali le seguenti materie:

1. Istituzioni di diritto privato;
2. Diritto commerciale ed industriale. Diritto marittimo;
3. Istituzioni di diritto pubblico. Diritto internazionale;
4. Economia politica. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
5. Statistica metodologica, demografia e statistica economica;
6. Banco modello;
7. Politica commerciale e legislazione doganale;
8. Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata;
9. Matematica finanziaria;
10. Merceologia;
11. Geografia economica e commerciale. Storia del commercio.

Sono inoltre insegnate almeno quattro lingue moderne (francese, inglese, tedesco, spagnuolo) e gli studenti dovranno superare l'esame almeno su tre. Potranno però scegliere altre lingue, quando venissero impartite.

Nel regolamento, in esecuzione alla presente legge, saranno indicati gl'insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali, esistenti presso la Regia scuola superiore di commercio di Venezia.

Il regolamento disciplinerà pure la durata e l'ordinamento degl'insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, nonchè la procedura degli esami speciali e di laurea.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 7, che era rimasto sospeso. Prego il senatore, segretario, Borgatta di rileggerlo con le modificazioni concordate.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Art. 7.

Il bilancio preventivo sarà trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio un mese prima che incominci il relativo esercizio, e, finchè esso non sarà approvato, s'intenderà autorizzato l'esercizio provvisorio in base al bilancio dell'anno precedente.

Alla fine di ogni anno verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti giustificativi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte dei conti per il relativo giudizio.

Nel regolamento speciale, da approvare con decreto dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, saranno date le norme e le istruzioni per la compilazione e per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la gestione contabile, per il servizio di cassa e per quanto altro giovi a garantire il buon andamento amministrativo dei singoli Istituti.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà, con ispezioni periodiche o straordinarie, vigilare per il regolare andamento amministrativo-contabile delle scuole superiori di commercio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 7 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1912

Do ora lettura dell' articolo 10:

Art. 10.

Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie scuole superiori di commercio è di lire 7000; quello dei professori straordinari di lire 4500.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 10,000, con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

Il personale amministrativo di ruolo gode degli stipendi indicati nella tabella A ed ha diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo ciascuno.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennità di lire 30, per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare 1800 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con 2000 lire annue.

Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari o straordinari delle scuole solo in via eccezionale.

I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo d'impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

Con decreto Reale da promuovere dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, saranno gl'insegnamenti di materie affini, ove ciò sia richiesto da esigenze didattiche, raggruppati e affidati a un unico insegnante. Le materie già insegnate per incarico da professori della scuola dovranno essere a richiesta del Ministero da essi impartite gratuitamente nei limiti di nove ore settimanali di lezioni e di diciotto fra lezioni ed esercitazioni.

Eccezione fatta per la scuola superiore di commercio di Venezia, gl'insegnamenti di lingue moderne degli Istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui re-

tribuzione può essere elevata mediante aumenti quinquennali, sino a 4000 lire secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Credo sarebbe opportuno che l'articolo incominciasse così: « a decorrere dal 1° gennaio 1913 lo stipendio, ecc. ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

VISCHI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale accetta l'aggiunta.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Non vorrei che in questo articolo fosse incorso un piccolo errore. È detto che i professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo di impartire sino ad un massimo di nove ore di lezione e fino ad un massimo di diciotto ore di esercitazioni. Era il caso di fissare il minimo d'orario incombente a ciascun insegnante e però si dovrebbe dire « fino ad un minimo di » ecc.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi permetto di chiarire al Senato la genesi di questo articolo. Si è consacrato in qualche Istituto superiore una specie di diritto divino dell'orario, ed alcuni professori di scuole superiori, quando si oltrepassino le tre ore tradizionali, vogliono che le altre ore d'insegnamento siano date come incarico; oltrepassate poi le sei ore, credono addirittura che l'incarico sia un diritto, e vogliono una speciale retribuzione. Per ciò noi diciamo: fino a tante ore di lezione e fino a tante ore di esercitazione; e questa stessa disposizione è stata già votata per la legge dell'istruzione superiore forestale. Non esiste così nessun diritto a speciale retribuzione: s'intende che il minimo deve essere quello che è necessario. Noi però non dobbiamo esagerare senza motivo alcuno l'insegnamento: se, ad esempio, l'insegnamento delle istituzioni di diritto privato o dell'economia politica non richiede più di sei ore, perchè dobbiamo obbligare i professori a farli in nove ore? Sarebbe assurdo.

Il concetto che si vuole affermare nella legge è questo: fino a tante ore di lezione la settimana siete obbligati a fare lezione senza aver diritto a nessuno speciale indennizzo. Questa è la portata dell'articolo, votato, del resto, già in altri casi.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ringrazio l'onor. ministro delle spiegazioni che mi ha dato. Il dubbio che mi premeva fosse eliminato era questo che, parlando soltanto di un massimo di ore d'insegnamento, paresse lecito qualunque minimo, magari una sola ora di lezione alla settimana. E questo dubbio è oramai rimosso.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. In quest'articolo si stabilisce che i professori avranno degli aumenti quinquennali, di lire 750 ciascuno i professori ordinari, e di un decimo, cioè di lire 450 ciascuno, i professori straordinari. Il personale amministrativo avrà diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo ciascuno. Ma non si dice a carico di chi sarà messa la spesa per questi aumenti. Ora, nella legge per l'Istituto di Firenze è stabilito che la spesa per gli aumenti quinquennali sarà ripartita tra il Governo e le amministrazioni interessate e nella legge per l'istituto di Torino è detto che la spesa per gli aumenti di stipendio sarà pagata dall'Istituto, ma coi fondi dello Stato. Nel disegno di legge che ora stiamo discutendo non si dice nulla a questo riguardo, e qualcuno potrebbe pensare che la spesa necessaria per pagare questi aumenti quinquennali di stipendio fosse posta a carico (ciò che non mi pare possibile) delle scuole. Ed allora non basterebbero più le somme che con questo disegno di legge alle scuole stesse si assegnano.

Perciò io proporrei che a questo capoverso si aggiungesse un ultimo comma concepito in questi termini: « Le maggiori spese derivanti dagli aumenti quinquennali indicati nel presente articolo faranno carico allo Stato ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ho difficoltà ad accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole senatore Dini.

FROLA, *dell'Ufficio centrale*. Anche l'Ufficio centrale si dichiara favorevole all'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Mortara propone che in principio dell'art. 10 si dica: « a decorrere dal 1° gennaio 1913 » e il senatore Dini propone che dopo l'ultimo capoverso dell'art. 10 si aggiunga un comma concepito in questi termini: « Le maggiori spese derivanti dagli aumenti quinquennali indicati nel presente articolo saranno a carico dello Stato ».

Pongo ai voti questi emendamenti, accettati dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvati).

Pongo ai voti l'intero articolo 10 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla tornata di domani.

Presentazione di disegni di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A nome dell'onorevole Presidente del Consiglio e del ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (Europea e Asiatica).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura ordinaria degli Uffici.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho pure l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, anch'essi approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue;

Proroga dei termini per la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale;

Proroga dei termini per il riordinamento

della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee.

Rivolgo viva preghiera all'onorevole Presidente e al Senato di voler rimettere questi disegni di legge alle stesse Commissioni che già riferirono sui progetti ai quali queste proroghe si riferiscono.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questi altri disegni di legge, che si riferiscono a proroghe di termini.

L'onorevole ministro rivolge preghiera perchè l'esame ne sia deferito a quelle Commissioni che ebbero già ad occuparsi dei disegni di legge cui queste proroghe si riferiscono.

Se non si fanno osservazioni in contrario, così s'intenderà stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale (N. 875).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 917);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 586);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 26 dicembre 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.